



Il settore agricolo e della pesca di fronte all'emergenza COVID-19

13 giugno 2021

L'emergenza sanitaria in atto, legata al diffondersi del COVID-19, ha interessato in modo specifico il settore agricolo e della pesca. L'attività di coltivazione è stata inclusa tra quelle ritenute necessarie e, quindi, non soggette ai divieti imposti per le altre attività produttive. Viste, comunque, le difficoltà operative che rendono, in taluni casi, impossibile lo svolgersi dell'attività e, in altri, impongono una limitazione della stessa, il Governo ha previsto, con i decreti-legge cosiddetti "Cura Italia", "Liquidità", "Rilancio", "Semplificazioni", "Agosto", "Ristori" e "Sostegni", tutti convertiti in legge dal Parlamento, specifiche misure di sostegno sociale, interventi a garanzia della liquidità delle imprese agricole, misure per la promozione all'estero del settore agroalimentare e l'incremento del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari. In Europa, è stata prevista la possibilità che i lavoratori stagionali agricoli possano passare facilmente le frontiere, per svolgere le mansioni cui sono chiamati in un altro Paese, diverso da quello di residenza.

Le principali misure contenute nel decreto-legge "Cura Italia" n. 18/2020

Per il **settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura**, il [decreto-legge n. 18/2020](#) (c.d. **Cura Italia**), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 27 del 2020](#), prevede:

- la possibilità, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, di concedere anche ai lavoratori del comparto agricolo il trattamento di **integrazione salariale in deroga**, per la durata della sospensione o riduzione del rapporto di lavoro e, comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Il trattamento è equiparato al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola e della pesca (art. 22);
- un'indennità in favore dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'INPS (relative agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai **coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali**), qualora tali soggetti non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (art. 28);
- un'indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro, in favore degli **operai agricoli a tempo determinato** che non siano titolari di pensione e che, nel 2019, abbiano svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo (art. 30);
- la proroga dal 31 marzo 2020 al 1° giugno 2020 del **termine di presentazione delle domande per i trattamenti di disoccupazione agricola**, relative agli eventi di disoccupazione verificatisi nell'anno 2019, per gli operai agricoli, a tempo determinato o indeterminato, per i piccoli coloni, i compartecipanti familiari, nonché per i piccoli coltivatori diretti che integrino le giornate di iscrizione negli elenchi dei giornalieri di campagna fino alla concorrenza di 51 giornate annue (art. 32).

Viene, poi, stabilito:

- l'istituzione del **Fondo per la promozione integrata**, dotato di 150 milioni di euro per il 2020, per la realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione per sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare (art. 72);

- l'aumento, dal 50 al 70 per cento, per il solo 2020 e a determinate condizioni, della **percentuale di contributi PAC** di cui può essere richiesto l'anticipo da parte delle imprese agricole (art. 78, commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*). Una prima applicazione del predetto art. 78, comma 1, si è avuta con l'adozione del [decreto ministeriale 8 aprile 2020](#); è poi intervenuto il [decreto ministeriale 5 giugno 2020](#), recante "*Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle imprese agricole in attuazione dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*", che è stato successivamente modificato dal [decreto ministeriale 15 giugno 2020](#), relativamente al termine di presentazione delle domande di anticipazione dei pagamenti diretti;
- la possibilità per le amministrazioni di posticipare al momento del **saldo** le **verifiche** relative alla conformità dei provvedimenti di concessione dei contributi alla **regolarità contributiva, fiscale, europea**, in materia di aiuti di Stato, e di **certificazione antimafia**, resa non più obbligatoria fino al 31 dicembre 2020, in ragione dell'emergenza sanitaria, ai fini del pagamento dei contributi derivanti dalla PAC. Vengono, poi, apportate due ulteriori modifiche al **codice antimafia**: la prima prevede che la documentazione antimafia sia acquisita in caso di elargizione di **fondi statali** per i terreni agricoli solo nel caso in cui l'importo degli stessi fondi sia superiore a 5.000 euro; la seconda stabilisce che la documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti che erogano aiuti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro (art. 78, commi 1-*quater*, 1-*quinquies* e 1-*sexies*, *comma 2-undecies* e 3-*quinquies*);
- l'istituzione di un **Fondo di 100 milioni di euro**, per il 2020, per la copertura degli **interessi** su **finanziamenti bancari e sui mutui** contratti dalle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese del settore della **pesca e dell'acquacoltura** che hanno dovuto sospendere l'attività di pesca per **arresto temporaneo** (art. 78, comma 2). **Tale Fondo è stato poi sostituito** con un Fondo per **far fronte ai danni diretti e indiretti subiti dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura** a causa dell'emergenza da COVID-19, con una dotazione finanziaria di **20 milioni di euro** per il **2020**, dall'art. 222, comma 7, del [decreto-legge n. 34 del 2020](#), cosiddetto Rilancio (convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 77 del 2020](#)). E' stato quindi emanato il [decreto ministeriale 17 luglio 2020](#), recante "Istituzione del Fondo per l'emergenza Covid-19". In attuazione del predetto decreto 17 luglio 2020, è stato, poi, emanato il [decreto ministeriale 10 settembre 2020](#);
- la configurazione come pratica **commerciale sleale vietata** la subordinazione dell'acquisto di prodotti agroalimentari a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19 e l'introduzione delle relative sanzioni (art. 78, commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*);
- l'estensione alle imprese agricole della possibilità di avvalersi degli interventi del **Fondo di garanzia** (art. 78, comma 2-*quinquies*);
- la previsione, ai fini dell'adempimento delle misure di **sorveglianza sanitaria** dei lavoratori agricoli, che la **visita medica abbia validità annuale** e consenta al lavoratore di prestare la prestazione lavorativa anche presso altre imprese agricole che abbiano gli stessi rischi lavorativi, senza necessità di ulteriori accertamenti medici. E' reso, poi, possibile stipulare apposite convenzioni affinché il medico competente non sia tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro; in tal caso, il giudizio di idoneità produce effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati (art. 78, commi 2-*sexies*-2-*decies*);
- la possibilità di poter costituire **pegno rotativo** sui prodotti agricoli e alimentari a indicazione d'origine protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose (art. 78, commi 2-*duodecies*-2-*quaterdecies*). In attuazione della predetta disposizione è stato emanato il [decreto ministeriale 23 luglio 2020](#);
- la sospensione per le imprese del **settore florovivaistico**, fino al 15 luglio 2020, dei versamenti delle ritenute alla fonte e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché la sospensione tra il 1° aprile e il 30 giugno 2020 dei versamenti IVA (art. 78, comma 2-*quinquiesdecies*);
- l'incremento di **50 milioni di euro**, per l'anno 2020, della dotazione del **Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti** (art. 78, comma 3). In attuazione di tale disposizione, è stato emanato il [decreto ministeriale 8 aprile 2020](#), recante "Integrazione al decreto di ripartizione del «Fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti» per l'anno **2020**". Il predetto decreto ha destinato: **14,5 milioni** di euro per l'acquisto di formaggi DOP; **4 milioni** di euro per conserve di verdure appertizzate ottenute da prodotto fresco; **2 milioni** di euro per zuppe di legumi da verdura fresca; **2 milioni** di euro per minestrone da verdura fresca; **2,5 milioni** di euro per succhi di frutta; **2 milioni** di euro per omogeneizzato d'agnello; **9 milioni** di euro per prosciutto

DOP; **4 milioni** di euro per salumi IGP e/o DOP e **10 milioni** di euro per carne bovina in scatola;

- l'incremento dell'indennità a favore del **personale dell'ICQRF** - Ispettorato centrale della qualità e delle repressioni frodi dei prodotti agroalimentari, nella misura di complessivi 2 milioni di euro per il 2020 (art. 78, comma 3-*bis*). Per le medesime finalità, l'art. 58, commi 8-*bis* e 8-*ter* del [decreto-legge n. 104 del 2020](#) e l'art. 1, comma 133 della [legge n. 178 del 2020](#) (legge di bilancio 2021) hanno previsto uno stanziamento, di complessivi 2 milioni di euro, anche per il 2021;
- l'autorizzazione alle Regioni e Province autonome all'utilizzo del **latte**, dei prodotti e derivati del latte negli **impianti di digestione anaerobica** siti nel proprio territorio regionale, derogando, limitatamente al periodo di crisi, alle procedure di autorizzazione previste per l'uso e la trasformazione delle biomasse. Agli imprenditori agricoli è consentito, previa autorizzazione dell'Autorità sanitaria competente, **l'utilizzo agronomico delle acque reflue addizionate con siero** (art. 78, comma 3-*ter*);
- la possibilità, nelle more dell'emergenza sanitaria in atto, di rilasciare da parte degli **organismi di certificazione** dei prodotti biologici e a denominazione protetta i **certificati di idoneità senza procedere alle visite in azienda** (art. 78, comma 3-*quater*);
- la proroga al 31 dicembre 2020 della validità dei **permessi di soggiorno dei lavoratori stagionali agricoli** in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020, nonché la predisposizione di strumenti di **intervento sanitario sugli alloggi** e sulle condizioni dei lavoratori agricoli e dei braccianti, di concerto con le Regioni, i Comuni interessati e le autorità sanitarie (art. 78, commi 3-*sexies* e 3-*septies*);
- la fissazione del 30 settembre 2020 come termine per la pubblicazione del **bando per gli incentivi a favore degli impianti di biogas** gestiti, a determinate condizioni, dagli imprenditori agricoli (art. 78, comma 3-*octies*);
- la riprogrammazione delle risorse previste dal **programma operativo nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e della pesca** (art. 78, comma 3-*novies*). In attuazione di questa disposizione, è stato quindi emanato il [decreto ministeriale 13 agosto 2020](#), recante "Riprogrammazione del Programma operativo FEAMP 2014-2020";
- la concessione di **mutui a tasso zero** a favore delle imprese agricole ubicate nei comuni nell'allegato n. 1 al DPCM del 1 marzo 2020, avvalendosi di una disponibilità finanziaria di **10 milioni** di euro per il 2020 (art. 78, commi 4-*bis*, 4-*ter*, 4-*quater* e 4-*quinquies*);
- la **rinegoziazione dei mutui** e degli altri finanziamenti in essere al 1 marzo 2020, richiesti dalle imprese agricole per soddisfare le esigenze di conduzione e/o miglioramento delle strutture produttive (art. 78, comma 4-*sexies*);
- la possibilità di inviare in **via telematica la copia per immagine della delega agli intermediari** abilitati ai fini della presentazione delle dichiarazioni all'Agenzia delle entrate, all'INPS, alle Amministrazioni pubbliche locali, alle Università e agli altri Enti erogatori convenzionati con gli intermediari abilitati (art. 78, comma 4-*septies*);
- l'applicazione della sospensione prevista dall'articolo 103 anche ai **certificati** di abilitazione alla vendita, di abilitazione e dell'attività di consulente e all'acquisto e utilizzo di **prodotti fitosanitari** (art. 78, comma 4-*octies*). La predetta disposizione è stata modificata dall'art. 224, comma 5-*bis* del [decreto-legge n. 34 del 2020](#) ([legge n. 77 del 2020](#)), che esteso - da un lato - la sospensione riferita ai prodotti fitosanitari agli **attestati di funzionalità delle macchine irroratrici**, dall'altro, ha nuovamente definito i termini di sospensione, previsti in entrambi i casi - per quelli in scadenza nel 2020, o in corso di rinnovo - per dodici mesi e, comunque, almeno fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Successivamente, l'art. 10, comma 6-*bis* del [decreto-legge n. 183 del 2020](#), cosiddetto proroga termini (convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 21 del 2021](#)), ha previsto che anche gli **attestati di funzionalità delle macchine agricole** e gli attestati per la **vendita e l'acquisto dei prodotti fitosanitari**, in scadenza **nel 2021** o in corso di rinnovo (oltre che quelli in scadenza nel 2020), siano prorogati di dodici mesi e comunque almeno fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
- l'estensione delle agevolazioni del Fondo rotativo per il sostegno delle imprese e gli investimenti in ricerca agli investimenti realizzati dalle imprese della **filiera avicola** nel limite di **100 milioni** di euro per l'anno 2020 (art. 78, comma 4-*novies*);
- la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti in scadenza (art. 103). In attuazione del predetto articolo, è stato adottato il [decreto ministeriale 31 marzo 2020](#), recante "*Proroga*

di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", poi modificato dal [decreto ministeriale 17 dicembre 2020](#);

- la **proroga** al 31 dicembre 2020 di tutte le **certificazioni** e dei **collaudi dei motopescherecci** adibiti alla pesca professionale (art. 103-*bis*);
- l'estensione, con specifico riguardo alle attività agricole, del **grado di parentela** - dal quarto al **sesto grado** - entro il quale la prestazione saltuaria svolta dai parenti ed affini può non essere configurata rapporto di lavoro autonomo o subordinato; la possibilità, per i **proprietari** e i conduttori di terreni agricoli sui quali insistono **piante infettate dagli organismi nocivi da quarantena**, di poterli raggiungere, anche al di fuori del comune ove attualmente si trovano, per mettere in atto misure fitosanitarie ufficiali; la possibilità - per i medesimi soggetti - di raggiungere terreni anche non coltivati, al di fuori del proprio comune, al fine della cura e pulizia degli stessi, in funzione di prevenzione contro gli incendi (art. 105).

Durante l'esame presso il Senato è stato abrogato l'articolo 49 sul Fondo di garanzia delle PMI, per ragioni di coordinamento con il [decreto-legge n. 23 del 2020](#), c.d. *Decreto per la liquidità alle imprese*, che, tra l'altro, dava la possibilità ad **ISMEA** di concedere **gratuitamente garanzie** in favore delle imprese agricole e della pesca, utilizzando una dotazione finanziaria di 80 milioni di euro per l'anno 2020. La misura è stata, infatti, introdotta nel citato decreto n. 23 del 2020, all'articolo 13, comma 11, dove si dispone che le misure relative al **Fondo centrale di garanzia PMI** si applicano, in quanto compatibili, anche alle garanzie disposte da ISMEA a favore delle imprese agricole. A tal fine, l'Istituto viene dotato di uno stanziamento di **100 milioni** di euro per l'anno 2020.

Le attività della filiera agricola e della ristorazione ritenute essenziali

Il [DPCM 22 marzo 2020](#), recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*" (adottato in base all'art. 3 del [decreto-legge n. 6 del 2020](#)), ha indicato - tra le altre - tutte quelle **attività della filiera agricola** che, essendo ritenute **essenziali**, **erano escluse dal blocco** della produzione e degli scambi per la generalità delle attività industriali e commerciali in Italia (il suo allegato, contenente l'elenco delle attività consentite, è stato modificato dal [DM 25 marzo 2020](#)).

Tali disposizioni, inizialmente applicabili sino al 3 aprile, sono state prorogate al 13 aprile 2020 dal [DPCM 1° aprile 2020](#) (emanato in attuazione dell'art. 2 del [decreto-legge n. 19 del 2020](#)).

E' quindi intervenuto il [DPCM 10 aprile 2020](#), adottato anch'esso in base all'art. 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, il quale, nella sostanza, ha confermato le precedenti disposizioni, prorogandole fino al 3 maggio 2020, pur con qualche modifica delle attività consentite.

E' stato, poi, adottato il [DPCM 26 aprile 2020](#), il quale, **oltre a confermare quanto precedentemente disposto**, ha previsto, per il periodo intercorrente tra il 4 e il **17 maggio 2020**, la possibilità di riprendere le altre attività produttive legate al settore agricolo (in particolare, relative alla fabbricazione di trattori agricoli e di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia), **mantenendo la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione** (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad eccezione delle consegne a domicilio e della ristorazione con asporto.

Si segnala che, ai sensi dei suddetti decreti, **era** (e rimane tuttora) **consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna** - tra gli altri - **di prodotti agricoli e alimentari**.

Si ricorda, inoltre, che i medesimi DPCM avevano previsto che **l'elenco** delle attività industriali e commerciali che restavano consentite, e che erano indicate - negli ultimi due casi - nell'**allegato 3** agli stessi, potesse essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Ciò è avvenuto, da ultimo - in relazione al DPCM 26 aprile 2020 - con il [DM 4 maggio 2020](#).

E' intervenuto, poi, il [decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33](#), le cui misure si sono applicate dal **18 maggio al 31 luglio 2020**, il quale ha previsto - in generale - che **le attività economiche**, produttive e sociali **dovessero svolgersi nel rispetto** dei contenuti di **protocolli o linee guida** idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel

settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. "Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del [decreto-legge n. 19 del 2020](#) o del comma 16" (art. 1, comma 14).

In attuazione del predetto decreto-legge n. 33 del 2020 (e del decreto-legge n. 19 del 2020), è stato quindi emanato il [DPCM 17 maggio 2020](#) - le cui disposizioni si sono applicate **dal 18 maggio 2020** in sostituzione di quelle del DPCM 26 aprile 2020 e **sono state efficaci fino al 14 giugno 2020**. Il DPCM 17 maggio 2020 ha previsto, tra l'altro, che **le attività dei servizi di ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) **siano consentite a condizione** che le regioni e le province autonome "abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; continuano a essere consentite le attività delle mense e del *catering* continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta anche consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, anche negli esercizi siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade, fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi" (art. 1, comma 1, lettera ee)); **restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande** siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro (art. 1, comma 1, lettera ff)).

Successivamente, sempre in attuazione dei citati decreti-legge n. 19 e n. 33 del 2020, è stato emanato il [DPCM 11 giugno 2020](#) - le cui disposizioni avevano efficacia **dal 15 giugno al 14 luglio 2020** - il quale, in particolare, ha riproposto le suddette disposizioni del DPCM 17 maggio 2020 relative alle attività dei servizi di ristorazione.

Sono poi intervenuti il [DPCM 14 luglio 2020](#), il quale ha prorogato sino al 31 luglio 2020 le disposizioni del precedente DPCM 11 giugno 2020, il [DPCM 7 agosto 2020](#), le cui disposizioni sono state efficaci sino al **7 settembre 2020** e il [DPCM 7 settembre 2020](#), che ha sostanzialmente prorogato le precedenti disposizioni sino al 7 ottobre 2020.

Inoltre, sempre in attuazione dei suddetti decreti-legge n. 19 e n. 33 del 2020, è stato emanato il [DPCM 13 ottobre 2020](#) - in vigore dal 14 ottobre al 13 novembre 2020 - il quale, in particolare, all'art. 1, comma 6, ha previsto quanto segue:

ee) **le attività dei servizi di ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) **sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto**, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21.00 e fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; continuano a essere consentite le attività delle mense e del *catering* continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente;

ff) **restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande** siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

hh) **restano garantiti**, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché **l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi**.

Successivamente, è stato emanato il [DPCM 18 ottobre 2020](#), il quale ha modificato - in alcune parti - il precedente DPCM 13 ottobre 2020. In particolare, la suddetta lettera ee) è stata sostituita dalla seguente:

ee) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 24,00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18,00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel

settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente; e' fatto obbligo per gli esercenti di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Inoltre, sono stati aggiunti all'elenco degli esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande **che restano comunque aperti** - di cui alla suddetta **lettera ff)** del DPCM 13 ottobre 2020 - anche gli esercizi commerciali **siti "nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade"**.

Le predette modifiche sono state in vigore dal 19 ottobre 2020 e le disposizioni del DPCM 13 ottobre 2020, così come modificato dal DPCM 18 ottobre 2020, erano inizialmente efficaci fino al 13 novembre 2020.

In seguito, è stato emanato il [DPCM 24 ottobre 2020](#), il quale ha sostituito il precedente **DPCM 13 ottobre 2020**, così come modificato dal DPCM 18 ottobre 2020, le cui disposizioni si dovevano applicare **dal 26 ottobre al 24 novembre 2020**. Il DPCM 24 ottobre 2020, prevede, in particolare, all'art. 1, comma 9, le seguenti disposizioni di interesse per la filiera agroalimentare, alle lettere:

ee) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) **sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00**; il consumo al tavolo e' consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 e' vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; **resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, **nonché fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto**, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente;

ff) restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

hh) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché **l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi**.

Successivamente, è stato emanato il [DPCM 3 novembre 2020](#), il quale ha sostituito il precedente DPCM 24 ottobre 2020, le cui disposizioni si sono applicate **dal 6 novembre al 3 dicembre 2020**.

Il **DPCM 3 novembre 2020 prevede misure differenziate** a seconda dello **scenario di gravità** determinato dall'emergenza da COVID-19 che si presenta nelle singole regioni italiane (cosiddette aree gialle, con misure applicabili all'intero territorio nazionale, arancioni e rosse, caratterizzate le ultime due da misure più restrittive applicabili a singoli territori). In particolare, **per quanto concerne la filiera agroalimentare** - in relazione all'intero territorio nazionale - vigevano le seguenti disposizioni di carattere generale (applicabili alle cosiddette **aree gialle**), indicate alle seguenti lettere dell'**art. 1, comma 9**:

gg) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) **sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00**; il consumo al tavolo è consentito per un **massimo di quattro persone** per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; **dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico**; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, **nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto**, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e

comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente;

hh) restano comunque aperti gli **esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio** e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

ll) **restano garantiti**, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché **l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi**.

L'**art. 2** del suddetto DPCM prevede poi **ulteriori misure di contenimento** del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di **elevata gravità** e da un livello di rischio alto (cosiddette **aree arancioni**). In particolare, **con riferimento alla filiera agroalimentare**, si segnala al comma 4 la seguente lettera applicabile a tali territori:

c) **sono sospese le attività dei servizi di ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. **Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

L'**art. 3** del medesimo DPCM, infine, reca ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno **scenario di massima gravità** (cosiddette **aree rosse**), e prevede, al comma 4, le seguenti lettere di interesse per la filiera agroalimentare:

b) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, **fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari** e di prima necessità individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché' sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all'articolo 1, comma 9, lett. ff). **Sono chiusi**, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, **i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari**. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;

c) **sono sospese le attività dei servizi di ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), **ad esclusione delle mense e del catering continuativo** su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. **Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Una prima classificazione delle regioni qualificabili quali "aree rosse" o "aree gialle" - al fine dell'applicazione del DPCM 3 novembre 2020 - è stata effettuata con l'adozione dell'[ordinanza del Ministro della salute 4 novembre 2020](#). Sono poi intervenute - al medesimo fine - l'[ordinanza 10 novembre 2020](#), l'[ordinanza 13 novembre 2020](#), l'[ordinanza 20 novembre 2020](#), l'[ordinanza 24 novembre 2020](#), l'[ordinanza 27 novembre 2020](#) e un'ulteriore [ordinanza 27 novembre 2020](#).

In seguito, è stato emanato il [DPCM 3 dicembre 2020](#), il quale ha attuato sia i precedenti decreti-legge n. 19 e n. 33 del 2020, sia il [decreto-legge n. 158 del 2020](#), e si è applicato dal **4 dicembre 2020** al **15 gennaio 2021**.

Anche il DPCM 3 dicembre 2020 ha previsto misure differenziate a seconda dello **scenario di gravità** determinato dall'emergenza da COVID-19 che si presenta nelle singole regioni italiane.

In particolare, **per quanto concerne la filiera agroalimentare** - in relazione all'intero territorio nazionale - vigevano le seguenti disposizioni di carattere generale (applicabili alle cosiddette **aree gialle**), indicate alle seguenti lettere dell'**art. 1, comma 10**:

gg) **le attività dei servizi di ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) **sono consentite dalle ore 5,00 fino alle ore 18,00**; il consumo al tavolo e' consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 e' vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; **dalle ore 18,00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7,00 del 1° gennaio**

2021, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive e' consentita solo con servizio in camera; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attivita' di confezionamento che di trasporto, nonche' fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; le attivita' di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano abbiano preventivamente accertato la compatibilita' dello svolgimento delle suddette attivita' con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; continuano a essere consentite le attivita' delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente;

hh) restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

Il) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonche' **l'attivita' del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare** comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

L'**art. 2** di quest'ultimo DPCM prevedeva poi **ulteriori misure di contenimento** del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di **elevata gravità** e da un livello di rischio alto (cosiddette **aree arancioni**). In particolare, **con riferimento alla filiera agroalimentare**, si segnala al comma 4 la seguente lettera applicabile a tali territori:

c) sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attivita' di confezionamento che di trasporto, nonche' fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

L'**art. 3** del medesimo DPCM, infine, recava ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno **scenario di massima gravità** (cosiddette **aree rosse**), e prevede, al comma 4, le seguenti lettere di interesse per la filiera agroalimentare:

b) sono sospese le attivita' commerciali al dettaglio, **fatta eccezione per le attivita' di vendita di generi alimentari** e di prima necessita' individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attivita' e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all'art. 1, comma 10, lettera ff). Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attivita' svolta, i mercati, salvo le attivita' dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;

c) sono sospese le **attivita' dei servizi di ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad **esclusione delle mense e del catering continuativo** su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. **Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attivita' di confezionamento che di trasporto, nonche' fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. **Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande** siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

A seguito dell'emanazione del DPCM 3 dicembre 2020, sono state emanate le seguenti 3 ordinanze del Ministro della salute, datate 5 dicembre 2020: [1\)](#); [2\)](#) e [3\)](#), che sono intervenute per modificare le precedenti classificazioni di gravità e rischio relative ad alcune aree del Paese. E' stata, poi, emanata l'[ordinanza 11 dicembre 2020](#).

Successivamente, è stato emanato il [DPCM 14 gennaio 2021](#), il quale ha attuato sia i citati decreti-legge n. 19 e n. 33 del 2020, sia il [decreto-legge n. 2 del 2021](#), applicandosi **dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 2021**.

Anche il DPCM 14 gennaio 2021 **ha previsto misure differenziate**, a seconda dello **scenario di gravità** determinato dall'emergenza da COVID-19 che si presenta nelle singole regioni italiane.

In particolare, **per quanto concerne la filiera agroalimentare** - in relazione all'intero territorio nazionale - vigevano le seguenti disposizioni di carattere generale (applicabili alle cosiddette **aree gialle**), indicate alle seguenti lettere dell'**art. 1, comma 10**:

gg) le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) **sono**

consentite dalle ore 5,00 fino alle ore 18,00; il consumo al tavolo e' consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; **dopo le ore 18,00 e' vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico**; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attivita' di confezionamento che di trasporto, nonche' fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; per i soggetti che svolgono come attivita' prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 l'asporto e' consentito esclusivamente fino alle ore 18,00; le attivita' di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano abbiano preventivamente accertato la compatibilita' dello svolgimento delle suddette attivita' con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; continuano a essere consentite le attivita' delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente;

hh) restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

ll) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonche' **l'attivita' del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare** comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

L'**art. 2** del medesimo DPCM 14 gennaio 2021 ha previsto poi **ulteriori misure di contenimento** del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di **elevata gravità** e da un livello di rischio alto (cosiddette **aree arancioni**). In particolare, **con riferimento alla filiera agroalimentare**, si segnala al comma 4 la seguente lettera applicabile a tali territori:

c) sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. **Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attivita' di confezionamento che di trasporto, nonche' fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attivita' prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 l'asporto e' consentito esclusivamente fino alle ore 18,00. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

L'**art. 3** dello stesso DPCM, infine, ha recato ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno **scenario di massima gravità** (cosiddette **aree rosse**), e prevede, al comma 4, le seguenti lettere di interesse per la filiera agroalimentare:

b) sono sospese le attivita' commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attivita' di vendita di generi alimentari e di prima necessita' individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attivita' e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all'art. 1, comma 10, lettera ff). Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attivita' svolta, i mercati, salvo le attivita' dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;

c) sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), **ad esclusione delle mense e del catering continuativo** su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. **Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attivita' di confezionamento che di trasporto, nonche' fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attivita' prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 l'asporto e' consentito esclusivamente fino alle ore 18,00. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e

rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

A seguito dell'emanazione del DPCM 14 gennaio 2021, sono state emanate le seguenti 4 ordinanze del Ministro della salute, datate 16 gennaio 2021: [1](#)); [2](#)); [3](#)) e [4](#)), che sono intervenute per modificare le precedenti classificazioni di gravità e rischio relative ad alcune aree del Paese. In seguito, sono state adottate 2 ordinanze il 22 gennaio 2021 ([1](#) e [2](#)) e l'[ordinanza 23 gennaio 2021](#). Successivamente, sono intervenute le seguenti 2 ordinanze, datate 29 gennaio 2021: [1](#)) e [2](#)). Successivamente, sono state emanate l'[ordinanza 9 febbraio 2021](#), l'[ordinanza 12 febbraio 2021](#) e l'[ordinanza 19 febbraio 2021](#).

Inoltre, in seguito all'emanazione del [decreto-legge n. 15 del 2021](#), che ha aggiunto - ai fini della classificazione del rischio e delle conseguenti misure da applicare - le "**zone bianche**" (quelle con un livello di rischio più basso), alle già esistenti zone rosse, arancioni e gialle, sono state adottate le seguenti 5 ordinanze datate 27 febbraio 2021: [1](#)), [2](#)), [3](#)), [4](#)) e [5](#)), quest'ultima riferita alla Regione Sardegna, la prima regione ad essere classificata quale "zona bianca".

Da ultimo, è stato adottato il [DPCM 2 marzo 2021](#), il quale attua i citati decreti-legge n. 19 e n. 33 del 2020 e n. 15 del 2021, **applicandosi**, in linea generale, dal **6 marzo al 6 aprile 2021**.

Esso riprende quanto previsto dai precedenti DPCM, con la significativa novità della regolazione delle cosiddette **zone bianche**, previste all'art. 7. In base ad esso, con ordinanza del Ministro della salute, sono individuate le regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, **nelle quali cessano di applicarsi le misure di cui al Capo III** (che concernono le cosiddette zone gialle) **relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate**. A tali attività si applicano comunque le misure anti contagio previste dal medesimo DPCM, nonché dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi. "Restano sospesi gli eventi che implicino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive".

Sempre nell'ottica di differenziare le diverse misure a seconda dello scenario di gravità che si presenta nelle diverse aree del Paese, per quanto concerne **la filiera agroalimentare**, si segnalano gli articoli **26**, **27** e **29**, comma 2 del suddetto DPCM, relativi alle cosiddette **zone gialle**.

L'**art. 26** prevede che **le attività commerciali al dettaglio** si svolgano - nelle zone gialle - a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11. **Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali** presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, **a eccezione** delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, **punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici**, tabacchi, edicole e librerie.

L'**art. 27**, poi, prevede che **le attività dei servizi di ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) **siano consentite dalle ore 5,00 fino alle ore 18,00**. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. **Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico**. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18,00. Le citate attività restano consentite a condizione che le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida

applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. **Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio** e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

L'art. 29, comma 2, inoltre, ribadisce che **restano garantiti**, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché **l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi**.

Per quanto concerne le cosiddette **zone arancioni**, si applicano le seguenti misure, più restrittive, riferite ai **servizi di ristorazione**.

L'art. 37, infatti, prevede che - in tali zone arancioni - **siano sospese le attività dei servizi di ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), **ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale** a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. **Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti**, che siano ivi alloggiati. **Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, **nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto**, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18,00. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Per quanto concerne, infine, le cosiddette **zone rosse**, si applicano le seguenti misure, ancora più restrittive, riferite alle **attività commerciali** e a quelle dei **servizi di ristorazione**.

L'art. 45 infatti prevede che - nelle zone rosse - **siano sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità** individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. **Sono chiusi**, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, **i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari**, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

L'art. 46, poi, prevede che **siano sospese** - nelle medesime zone rosse - **le attività dei servizi di ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. **Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, **nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto**, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18,00. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

In attuazione di quest'ultimo DPCM 2 marzo 2021, sono state adottate le seguenti 2 ordinanze del Ministro della salute, datate 5 marzo 2021: [1\)](#) e [2\)](#). Successivamente, sono state adottate 3 ordinanze il 12 marzo 2021 ([1](#), [2](#) e [3](#)) e [l'ordinanza del 13 marzo 2021](#). In seguito, sono state adottate le seguenti 3 ordinanze il 19 marzo 2021: [1\)](#), [2\)](#) e [3\)](#). Da ultimo, sono state emanate le seguenti 2 ordinanze datate 26 marzo 2021: [1\)](#) e [2\)](#).

A seguito dell'adozione del [decreto-legge n. 44 del 2021](#), il quale ha prorogato dal 7 al 30 aprile 2021 l'applicabilità delle disposizioni del suddetto DPCM 2 marzo 2021, sono state adottate le seguenti 2 ordinanze del Ministro della salute, datate 2 aprile 2021: [1\)](#) e [2\)](#). Successivamente, sono state emanate 2

ordinanze datate 9 aprile 2021 (1 e 2) e 2 ordinanze in materia datate 16 aprile 2021 (1 e 2).

Inoltre, a seguito dell'adozione del [decreto-legge n. 52 del 2021](#), che - in particolare - ha ulteriormente prorogato, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, l'applicabilità delle disposizioni del [DPCM 2 marzo 2021](#) (art. 1), e ha inoltre previsto una specifica disciplina per l'attività dei **servizi di ristorazione nelle "zone gialle"** (art. 4), sono state emanate 3 ordinanze del Ministro della salute in data 23 aprile 2021(1, 2 e 3); 2 ordinanze in data 30 aprile 2021 (1 e 2); 3 ordinanze in data 7 aprile 2021 (1, 2 e 3) e l'[ordinanza 14 maggio 2021](#).

Da ultimo, dopo che è stato emanato il [decreto-legge n. 65 del 2021](#), il quale, in particolare, all'art. 2, ha previsto che, dal **1° giugno 2021**, in zona gialla, **le attività dei servizi di ristorazione**, svolte da qualsiasi esercizio, siano consentite, **anche al chiuso**, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui all'articolo 1 del medesimo decreto, nonché di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del [decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 \(legge 14 luglio 2020, n. 74\)](#), è stata adottata l'[ordinanza del Ministro della salute 21 maggio 2021](#), l'[ordinanza del 28 maggio 2021](#), due ordinanze in data 4 giugno 2021 (1 e 2) e l'[ordinanza 11 giugno 2021](#).

Orientamenti della Commissione europea per garantire il flusso regolare delle merci nell'UE su corsie verdi

La Commissione europea ha pubblicato nuove indicazioni pratiche su come attuare gli **orientamenti relativi alla gestione delle frontiere** per salvaguardare la **circolazione delle merci nell'UE** durante il periodo di emergenza sanitaria in atto.

Per garantire la continuità operativa delle catene di approvvigionamento a livello di UE, gli Stati membri sono stati chiamati a individuare come **valichi di frontiera** aventi natura di "**corsia verde**" tutti i pertinenti [valichi di frontiera interni della rete transeuropea di trasporto \(TEN-T\)](#). Tali valichi sono aperti a tutti i veicoli adibiti al trasporto merci, indipendentemente dalle merci trasportate. L'attraversamento delle frontiere, compresi gli eventuali controlli e screening sanitari, non dovrebbe richiedere più di 15 minuti.

Valichi di frontiera di tipo "corsia verde"

Ai valichi di frontiera di tipo "corsia verde" le procedure di controllo sono ridotte allo stretto necessario; viene richiesto di effettuare i controlli e gli screening senza che i conducenti debbano abbandonare il proprio veicolo.

Gli stessi conducenti di veicoli merci non sono tenuti presentare documenti diversi da quello di identità e dalla patente di guida e, se necessario, una lettera del datore di lavoro.

Nessun veicolo per il trasporto merci e nessun conducente dovrebbero subire discriminazioni, indipendentemente dall'origine e dalla destinazione, dalla nazionalità del conducente o dal paese di immatricolazione del veicolo.

Alla luce della situazione attuale, gli Stati membri sono stati invitati a sospendere temporaneamente tutte le restrizioni alla circolazione attualmente in vigore, come il divieto di circolazione nel fine settimana, i divieti notturni e quelli settoriali.

Cooperazione rafforzata tra gli Stati membri dell'UE e con i paesi terzi

In seguito alla videoconferenza del 18 marzo tra i ministri dei Trasporti dell'UE, la Commissione ha istituito una rete di punti di contatto nazionali e una [piattaforma](#) per fornire informazioni sulle misure di trasporto nazionali adottate dagli Stati membri in risposta al coronavirus. I **punti di contatto nazionali** dovrebbero sostenere il funzionamento efficace dei valichi di frontiera di tipo "corsia verde". I paesi terzi limitrofi sono invitati a collaborare strettamente con questa rete per garantire il flusso delle merci in tutte le direzioni.

Applicazione delle norme ai lavoratori del settore dei trasporti

Allo scopo di garantire la continuità dei trasporti, la Commissione raccomanda agli Stati membri di intervenire per garantire la libera circolazione di tutti i lavoratori che partecipano al trasporto internazionale, indipendentemente dal modo di trasporto. In particolare auspica che vengano revocate norme quali restrizioni di viaggio e quarantena obbligatoria per i lavoratori del settore dei trasporti che non presentano sintomi.

Richiede, quindi, agli Stati membri di non imporre, ad esempio, ai lavoratori dei trasporti di avere con sé

un certificato medico per dimostrare di essere in buona salute. Per garantire la sicurezza dei lavoratori del settore dei trasporti occorrono misure igieniche e operative rafforzate anche negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni ferroviarie e in altri hub del trasporto terrestre.

La nota della Commissione contiene un elenco completo delle raccomandazioni per la protezione dei conducenti dal coronavirus (allegato 2).

I certificati di idoneità professionale riconosciuti a livello internazionale sono considerati sufficienti a dimostrare che un lavoratore è attivo nel settore dei trasporti internazionali. In mancanza di tali certificati (di cui non tutti i conducenti internazionali dispongono), viene considerata valevole una lettera firmata dal datore di lavoro (allegato 3).

Tutti questi principi dovrebbero applicarsi anche ai cittadini di paesi terzi che svolgano un ruolo essenziale per garantire la libera circolazione delle merci all'interno dell'UE e in provenienza da altri paesi.

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/2020-03-23-communication-green-lanes_en.pdf

Orientamenti sui movimenti dei lavoratori stagionali agricoli

La Commissione europea ha pubblicato [nuovi orientamenti](#) per garantire la circolazione dei lavoratori transfrontalieri che operano in alcuni settori strategici come quello agroalimentare, aggiungendo che sono da considerare inclusi tra i lavoratori ai quali è consentito attraversare le frontiere per lavoro i lavoratori stagionali agricoli ai quali gli Stati membri, previa ricognizione delle necessità, dovranno garantire procedure di accesso ai propri Paesi.

Informativa urgente sulle iniziative del Governo per il settore agricolo e della pesca

Il 16 aprile 2020 ha avuto luogo [l'informativa urgente](#) del Governo sulle **iniziative di competenza del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali** per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In tale sede la Ministra ha affermato che esiste un problema di **reperimento della manodopera agricola** anche in ragione del fatto che molti lavoratori hanno fatto rientro, proprio a causa dell'emergenza sanitaria in atto, nei propri Paesi di origine. Occorre, quindi, predisporre un piano di azione emergenziale che preveda:

- 1) l'attuazione delle misure **del piano triennale di prevenzione e contrasto al caporalato**, con **mappatura** dei fabbisogni di lavoro agricolo e la realizzazione delle misure già finanziate dai Ministeri del Lavoro e dell'Interno per affrontare l'emergenza;
- 2) la realizzazione della **piattaforma necessaria all'incontro domanda e offerta** presente nel piano, da attivare anche in forma emergenziale;
- 3) l'approvazione del decreto del Presidente del Consiglio che regola i **flussi 2020**;
- 4) l'agevolazione dei **rientri** in Italia e **proroghe dei permessi** degli immigrati;
- 5) la lotta al caporalato anche mediante la **regolarizzazione dei lavoratori irregolari**;
- 6) la facilitazione delle **assunzioni** di lavoratori al momento inoccupati.

A fronte dell'**emergenza Covid-19** è stato attivato un dialogo con la **Commissione europea** che ha portato a risultati concreti, riassumibili, tra gli altri, nel:

- posticipo di alcune scadenze;
- nell'anticipo dei pagamenti della PAC;
- nella possibilità di presentare modifiche ai progetti già presentati,
- nella autorizzazione a attivare i dovuti controlli in forma semplificata;
- nella possibilità di orientare diversamente le risorse già programmate.

Sugli **ammassi privati**, è stato inviato alla Commissione un documento predisposto e concordato con le regioni, per attivare l'ammasso privato per formaggi, burro, carni bovine, carni suine, carni ovi-caprine; si attende riscontro nei prossimi giorni per il latte;

Con il **decreto legge c.d. Cura Italia** è stato istituito, tra l'altro, un **fondo di 100 milioni**, per la copertura degli interessi sui finanziamenti bancari e sui mutui contratti dalle imprese, nonché per l'arresto temporaneo delle attività di pesca, compresa quella delle acque interne, che sarà reso operativo con la prossima emanazione del decreto attuativo.

Particolare attenzione è stata rivolta al settore del **florovivaismo** che vive momenti di grave difficoltà e che dovrebbe poter beneficiare di una proposta specifica nel decreto "Cura Italia-bis".

Per garantire la necessaria **liquidità** alle aziende, il settore **agricolo** è entrato a pieno titolo nel c.d. decreto credito. Gli anticipi PAC porteranno, poi, un miliardo e 400 milioni di euro di liquidità a partire dal mese di giugno.

Sempre secondo quanto affermato dalla Ministra, uno dei temi critici che più è emerso durante la crisi epidemiologica in atto è la necessità di rafforzare l'**autoapprovvigionamento nazionale di materie prime**. Sono stati, a tal fine, firmati i decreti per rafforzare le filiere per un totale di 29 milioni di euro e mezzo.

Il Dicastero agricolo sta seguendo con attenzione **ogni comparto in crisi**, da quello della mozzarella di bufala a quello della filiera ovina e suinicola, dalla produzione lattiera al comparto vitivinicolo, per il quale si è chiesta l'attivazione della misura "distillazione in crisi", dal settore agrituristico al comparto zootecnico, passando per i prodotti di qualità, per i quali verranno attivate le strategie necessarie per assicurarne un rilancio sui mercati.

Il **fondo nazionale indigenti**, finanziato per 50 milioni di euro con il "decreto Cura Italia", è un'opportunità economica perché consente, da un alto, di poter utilizzare prodotti che non hanno trovato collocazione sul mercato, e, dall'altro, di dare una risposta sociale alle tante persone che sono in difficoltà e che non hanno accesso al cibo. Il paniere è stato concordato con le istituzioni competenti, la filiera e gli enti caritativi ed ha tenuto conto dei comparti maggiormente in crisi di mercato.

La Ministra ha, quindi, ricordato, i **controlli svolti dall'Ispettorato centrale repressione frodi** sottolineando che i tassi di irregolarità registrati, sia per le attività ispettive, sia per le attività analitiche, sono risultati in linea con gli indici riscontrati prima dello stato emergenziale.

Riguardo al **settore ippico**, ha segnalato che è in atto uno sforzo per accelerare il pagamento dei premi ed è stato firmato il decreto per le anticipazioni pari al 40 per cento delle sovvenzioni del 2020.

Infine, la Ministra ha ricordato come la pandemia abbia colpito duramente anche i **settori della pesca e dell'acquacoltura**. A tal fine, oltre alle misure contenute nel decreto-legge "Cura Italia" è stato chiesto che la Commissione europea possa varare misure immediate per sostenere il settore.

Interventi per l'agricoltura e la pesca nel c.d. decreto-liquidità (D.L. n. 23/2020)

Il **decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23**, in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (convertito, con modificazioni, dalla **legge n. 40 del 2020**) prevede alcune disposizioni di interesse specifico del comparto agricolo e della pesca; altre risultano di interesse indiretto.

Quanto alle prime, si ricorda in primo luogo **l'articolo 1-ter** recante norme per la semplificazione delle **procedure di liquidazione degli aiuti alla pesca**, il quale, in particolare, stabilisce che devono essere concluse le istruttorie per l'erogazione degli aiuti relativi al fermo pesca per gli anni 2017, 2018, e 2019 entro i seguenti termini, decorrenti entrambi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame: per gli anni 2017 e 2018, entro quindici giorni; per l'anno 2019, entro novanta giorni.

Inoltre, **l'articolo 13** ha esteso - in ragione dell'emergenza sanitaria in atto - l'intervento del **Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI)**, prevedendo, con il comma 11, che le misure transitorie introdotte si applichino, in quanto compatibili, anche alle **garanzie rilasciate da ISMEA** in favore delle imprese agricole e della pesca. Per tali finalità **sono stati assegnati a ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2020**.

Più in particolare, viene previsto fino al 31 dicembre 2020 che:

- l'intervento in garanzia del Fondo sia a titolo gratuito;
- sia elevato a 5 milioni di euro l'importo massimo garantito per singola impresa;
- sia ammesso l'intervento in garanzia di finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento del debito residuo;
- venga prolungata automaticamente la garanzia nell'ipotesi di sospensione del pagamento delle rate di ammortamento o della sola quota capitale correlata all'emergenza COVID-19;
- venga eliminata la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni di finanziamento garantite;
- sia data la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, acquisite dal soggetto finanziatore per operazioni di importo superiore a 500 mila euro e durata minima di 10 anni nel

settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari;

- venga prevista l'aumento al 50 per cento della quota della *tranche junior* garantita dal Fondo a fronte di portafogli di finanziamenti destinati ad imprese appartenenti a settori/filiere colpiti dall'epidemia;
- sia previsto l'accesso gratuito e automatico al Fondo per i nuovi finanziamenti di importo limitato concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, nonché associazioni professionali e società tra professionisti, di agenti e subagenti di assicurazione, la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, con copertura al 100 per cento sia in garanzia diretta che in riassicurazione e con un importo dei finanziamenti fino a 30 mila euro;
- vengano prorogati di tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.

Si prevedono poi le seguenti ulteriori misure tese ad un maggior rafforzamento degli interventi di garanzia del Fondo:

- l'incremento della percentuale di copertura della garanzia diretta dall'80 al 90 per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento con durata fino a 72 mesi. L'ammontare del finanziamento è entro i limiti di importo previsti dalla nuova disciplina UE sugli aiuti di Stato (lett. c));
- l'elevazione della copertura del Fondo in riassicurazione dal 90 al 100 per cento dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia (lett. d));
- l'accesso alla garanzia del Fondo senza l'applicazione del modello di valutazione del merito creditizio. La probabilità di inadempimento delle imprese è calcolata - ai fini della definizione delle misure di accantonamento - a titolo di coefficiente di rischio. Sono in ogni caso escluse dalla garanzia le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria (lett. da g) a g-quater));
- il cumulo tra la garanzia del Fondo con un'ulteriore garanzia sino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso per i beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3,2 milioni di euro (lett. n));
- la possibilità di concedere la garanzia anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020 (lett. p));
- per i finanziamenti garantiti di importo superiore ai 25.000 euro è prevista la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a 24 mesi (lett. p-bis).

Si segnala, inoltre, l'**art. 14-bis**, il quale ha prorogato al 31 dicembre 2021 il **Programma** nazionale triennale della **pesca** e dell'acquacoltura **2017-2019**, già prorogato al 31 dicembre 2020 dall'articolo 1, comma 517, della [legge n. 160 del 2019](#) (legge di bilancio 2020).

Di particolare interesse, poi, risulta l'**articolo 18** che ha **sospeso** per alcuni operatori economici, per i mesi di aprile e maggio 2020, **i termini dei versamenti tributari e contributivi** relativi.

- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato;
- alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale;
- all'imposta sul valore aggiunto;
- ai contributi previdenziali e assistenziali;
- ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

I beneficiari delle suddette sospensioni sono, tra gli altri, gli esercenti **attività di impresa**, arte e professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e **che hanno intrapreso l'esercizio dell'attività dopo il 31 marzo 2019**.

In base alla [circolare n.9/E dell'Agenzia delle entrate del 13 aprile 2020](#) è stato chiarito che il regime previsto dall'articolo in esame applicandosi senza distinzione ai soggetti esercenti attività di impresa si applica alle imprese agricole, indipendentemente dalla natura dei soggetti o dal regime fiscale adottato. Per quanto riguarda la modalità con la quale deve essere calcolata la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, possono essere utilizzati i ricavi risultanti dalle scritture contabili relativi ai mesi di marzo e aprile 2019 rispetto a quelli annotati nei medesimi mesi del 2020, ovvero, in mancanza di scritture contabili, l'importo del fatturato relativo ai medesimi mesi, come risultante dai registri IVA.

L'**articolo 15** estende ad ulteriori settori, tra i quali quello della sicurezza alimentare, l'obbligo di notifica al Governo - **cd. golden power** - in caso di acquisto, da parte di un soggetto esterno all'Unione europea, di partecipazioni di rilevanza tale da determinare il controllo di imprese che detengono **beni e rapporti di rilevanza strategica** per l'interesse nazionale.

L'**articolo 41**, ai commi 4-*bis* e 4-*ter*, ha inoltre previsto disposizioni in materia di **sviluppo dell'imprenditoria in agricoltura**. In particolare, il comma 4-*bis* prevede **che ISMEA possa concedere mutui a tasso zero a favore delle aziende agricole che**: intendano ristrutturare i mutui in essere; abbiano necessità di coprire le spese di gestione; intendano effettuare investimenti nel settore della produzione primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. I criteri e le modalità attuative di concessione dei mutui sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. I mutui sono concessi nel limite massimo di 200.000 euro, per la durata massima di quindici anni, comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Altre disposizioni di interesse del comparto agricolo e della pesca possono rinvenirsi:

- nell'articolo 2 che riforma il sistema della garanzia dello Stato sugli impegni assicurativi assunti da SACE ed interviene sui compiti della stessa Società, alla quale è chiesto di favorire l'**internazionalizzazione del settore produttivo italiano**, privilegiando gli impegni nei settori strategici per l'economia italiana, compresa **la filiera agricola nazionale**, in termini di livelli occupazionali e ricadute per il sistema economico del Paese;
- nell'articolo 5 che **differisce al 1° settembre 2021 l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza**, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
- nell'articolo 9 che prevede una serie di interventi quali la proroga di 6 mesi dei termini di adempimento del **concordato preventivo** o degli accordi di ristrutturazione che abbiano già conseguito con successo l'omologa da parte del tribunale al momento dell'emergenza epidemiologica. Con riguardo ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazioni ancora pendenti alla data del 23 febbraio 2020, invece, è riconosciuta al debitore la possibilità di ottenere dal Tribunale un nuovo termine per elaborare *ex novo* una proposta di concordato o un accordo di ristrutturazione, ovvero di optare per la modifica unilaterale dei termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta e nell'accordo;
- nell'articolo 10 che introduce una norma di carattere transitorio volta a **sospendere la procedibilità delle istanze finalizzate all'apertura del fallimento** e delle procedure fondate sullo stato di insolvenza, presentate nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020;
- nell'articolo 11 che dispone la sospensione dei termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2020, relativi a **vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito** emessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data, per lo stesso periodo;
- nell'articolo 19 il quale amplia sotto il profilo temporale le previsioni in materia di **sospensione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni** contenute nel decreto cosiddetto Cura Italia, stabilendo il non assoggettamento alle ritenute d'acconto, per il periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, per i soggetti di più ridotte dimensioni ovvero con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000;
- nell'articolo 21 che consente di considerare regolarmente effettuati i **versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni** con scadenza il 16 marzo 2020, prorogati al 20 marzo 2020 dal decreto Cura Italia, se eseguiti entro il 16 aprile 2020;
- nell'articolo 41, commi 1-4, che estende la possibilità del riconoscimento di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e in deroga, nonché di assegno ordinario - concessi, a determinate condizioni, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - ai lavoratori assunti fra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020, e prevede che le domande di concessione della cassa integrazione in deroga (presentate in relazione alla suddetta emergenza epidemiologica) siano esenti da imposta di bollo.

Il [decreto-legge n. 34 del 2020](#), c.d. decreto **Rilancio**, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 77 del 2020](#)), prevede numerose disposizioni a favore del comparto agricolo e della pesca, alcune di carattere diretto, altre di carattere trasversale.

Quanto alle prime, si fa presente che:

- si assegnano all'**ISMEA** ulteriori **250 milioni** di euro per il **2020** in relazione all'operatività delle **garanzie** che essa può prestare, in base alla legislazione vigente, a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari nonché dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del **credito agrario** e destinati alle **imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca** (art. 31, comma 3);

- si incrementa, inoltre, di 5 milioni di euro per il 2020 la dotazione finanziaria del **Fondo per la competitività delle filiere agricole**, istituito dall'art. 1, comma 507, della [legge n. 160 del 2019](#), con la finalità di sostenere il **settore agricolo e agroalimentare**, anche attraverso l'erogazione di **contributi a fondo perduto** alle imprese (art. 31, comma 3-bis).

- l'**art. 222**, che reca "*Disposizioni a sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura*", è stato integralmente sostituito nel corso dell'esame presso la Camera. Mentre nel testo iniziale si istituiva un unico «Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi», nel testo approvato si prevedono i seguenti interventi:

- al comma 2 (il comma 1 consiste in un preambolo), l'esonero dal **1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020** dal versamento dei **contributi previdenziali e assistenziali** per alcuni comparti agricoli (agrituristico, apistico, brassicolo, cerealicolo, florovivaistico, vitivinicolo, dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura). In attuazione della predetta disposizione è stato emanato il [decreto ministeriale 15 settembre 2020](#). A seguito della modifica al predetto comma 2 dell'art. 222 introdotta dall'art. 58-*quater*, comma 1, lettera a) del [decreto-legge n. 104 del 2020](#), è stato adottato il [decreto ministeriale 10 dicembre 2020](#);
- al comma 3, l'istituzione «**Fondo emergenziale per le filiere in crisi**» di **90 milioni** di euro per il 2020, a favore delle filiere in crisi del settore **zootecnico**. I criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo sono stati stabiliti dal [decreto ministeriale 23 luglio 2020](#), successivamente modificato dal [decreto ministeriale 11 settembre 2020](#) e dal [decreto ministeriale 27 novembre 2020](#);
- al comma 4, il finanziamento di **30 milioni** di euro per il 2020 a favore di ISMEA, per la concessione di c.d. **cambiale agraria**;
- al comma 5, l'aumento di **30 milioni di euro** per il 2020 della dotazione del **Fondo di solidarietà nazionale** – interventi indennizzatori, per il ristoro dai danni prodotti dalla **cimice asiatica**;
- al comma 6, la concessione di un **contributo a fondo perduto**, nel limite massimo di **100 mila euro** e dell'**80 per cento** delle spese ammissibili, per lo sviluppo di **processi produttivi innovativi**, mantenendo il limite di spesa di 1 milione di euro per il 2020, già previsto a legislazione vigente (dall'art. 1, comma 520, della [legge n. 160 del 2019](#), il cui testo è stato sostituito dal predetto comma 6);
- al comma 7, la previsione di **20 milioni** di euro, per il 2020, per le imprese della **pesca** e dell'**acquacoltura** (sostituendo, con questa misura, il Fondo di 100 milioni di euro, per il 2020, previsto dal [decreto-legge Cura Italia](#), all'art. 78, comma 2, destinato, inizialmente, alla copertura degli interessi su finanziamenti bancari e sui mutui contratti dalle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura). Si ricorda che, in attuazione del suddetto art. 78, comma 2 del decreto-legge Cura Italia, è stato emanato il [decreto ministeriale 17 luglio 2020](#), recante "Istituzione del Fondo per l'emergenza Covid-19". In attuazione del predetto decreto 17 luglio 2020, è stato, successivamente, emanato il [decreto ministeriale 10 settembre 2020](#);
- al comma 8, il riconoscimento di un'**indennità di 950 euro**, per il mese di **maggio 2020**, ai **pescatori autonomi**, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca, nel limite di spesa di 3,8 milioni di euro per il 2020;
- al comma 9, la relativa copertura finanziaria.

- l'**art. 222-bis**, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prevede che le **imprese agricole** ubicate nei territori che hanno subito danni per le **eccezionali gelate** occorse dal **24 marzo al 3 aprile 2020** possano accedere agli interventi compensativi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica: ciò per le produzioni per le quali **non** abbiano sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi. Conseguentemente, si incrementa di **10 milioni** di euro, per il 2020, la dotazione del **Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori**.

- l'**art. 223** stanziava **100 milioni** di euro, per l'**anno 2020**, da destinare alle **imprese viticole** - obbligate alla tenuta del Registro telematico - che si impegnano alla **riduzione volontaria della produzione di uve** per una percentuale non inferiore al **15 per cento** del valore medio delle quantità prodotte negli ultimi 5 anni, destinate a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica. In attuazione della predetta disposizione, è stato emanato il [decreto ministeriale 22 luglio 2020](#), recante "Stanziamiento di fondi per il contenimento volontario della produzione e miglioramento della qualità dei vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica".

Sono escluse le campagne con produzione massima e minima, come risultanti dalle dichiarazioni di raccolta e di produzione, da riscontrare con i dati relativi alla campagna vendemmiale 2020/21 presenti nel Registro telematico. Con **decreto** del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi - d'intesa con la Conferenza Stato-regioni - entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame, sono stabilite le **procedure attuative**, le priorità di intervento e i criteri per l'erogazione del contributo da corrispondere alle imprese agricole;

- è disposto l'aumento **dal 50 al 70 per cento** della percentuale di anticipo dei **contributi PAC** che può essere richiesta con la **procedura ordinaria** – con un impatto, secondo quanto riportato dalla relazione tecnica, di 400 milioni di euro in termini di cassa - ferma restando la possibilità di richiedere, in alternativa, l'anticipo, in pari percentuale, per il 2020, con la procedura particolare introdotta con il DL c.d. Cura Italia (art. 224, comma 1);

- sono apportate alcune **modifiche** all'articolo 78 del decreto-legge Cura Italia, che, ha previsto numerose disposizioni a favore del comparto (art. 224, comma 2)

1. in particolare, viene chiarito, in relazione all'utilizzo del siero del latte e dei prodotti del latte nei terreni, che esso debba avvenire nel rispetto delle disposizioni previste per gli effluenti di allevamento;
2. in secondo luogo, viene richiesto all'ISTAT di introdurre una specifica classificazione merceologica per l'attribuzione del codice ATECO alle attività di coltivazione **idroponica e acquaponica**;
3. vengono, poi, apportate talune correzioni alla disposizione che ha previsto la **rinegoziazione dei mutui delle imprese agricole**, escludendo – al fine di non recare nuovi oneri a carico del bilancio - quelli concessi dallo Stato, precisando che si tratta di una facoltà e non un diritto, e sopprimendo la copertura – non ulteriormente necessaria – sul Fondo garanzia PMI, disposta in origine;

- viene previsto che la **resa massima di uva a ettaro delle unità vitate** iscritte nello schedario viticolo debba essere pari o inferiore a **30 tonnellate**, salvo per quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP.

Tale disposizione ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021 e, comunque, non prima dell'emanazione del decreto chiamato ad individuare le aree vitate per le quali è ammessa la resa fino a 40 tonnellate (art. 224, comma 3);

- è previsto l'aumento, da tre mesi a **sei mesi**, del termine per l'esercizio del **diritto di prelazione** riconosciuto agli affittuari o a coloro che detengono il fondo nei confronti del proprietario che intende alienarlo (art. 224, comma 4);

- si prevede, in relazione all'obbligo di monitoraggio della produzione di **latte vaccino** e ovino, che le modalità di applicazione siano stabilite con decreti separati, uno riguardante la produzione latte bovino, l'altro la produzione di latte ovino (art. 224, comma 5);

- è stata inoltre prevista la **proroga** dei termini di validità degli **attestati** di funzionalità **delle macchine agricole** e dei certificati di abilitazione per la **vendita e l'acquisto dei prodotti fitosanitari**. Nello specifico, si dispone - con una modifica dell'art. 78, comma 4-*octies* del [decreto-legge n. 18 del 2020](#) - che **tali attestati** in scadenza nel 2020 o in corso di rinnovo, **siano prorogati** "di dodici mesi e comunque almeno fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza" (art. 224, comma 5-*bis*). Successivamente, l'art. 10, comma 6-*bis* del [decreto-legge n. 183 del 2020](#), cosiddetto proroga termini (convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 21 del 2021](#)), ha previsto che anche gli **attestati**

di funzionalità delle macchine agricole e gli attestati per la **vendita e l'acquisto dei prodotti fitosanitari**, in scadenza **nel 2021** o in corso di rinnovo (oltre che quelli in scadenza nel 2020), siano prorogati di dodici mesi e comunque almeno fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

L'**art. 224-bis**, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, istituisce il **Sistema di qualità nazionale per il benessere animale**. Gli allevatori che intendono aderire dovranno sottoporsi a un disciplinare di produzione che rispetti criteri superiori rispetto a quelli previsti come obbligatori dalla normativa vigente.

L'**art. 224-ter**, introdotto anch'esso durante l'esame presso la Camera dei deputati, istituisce il **sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola**, basato sul rispetto di uno specifico disciplinare di produzione, aggiornato annualmente attraverso un sistema di monitoraggio e approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

E' prevista, poi, l'erogazione, attraverso **Cassa depositi e prestiti** o altri istituti finanziari, di **mutui ai consorzi di bonifica**, di importo complessivo non superiore a **500 milioni** di euro, per lo svolgimento dei compiti istituzionali loro attribuiti. Gli interessi sono a carico del bilancio dello Stato, nel limite complessivo di **10 milioni** di euro annui, corrisposti nel periodo 2021-2025, durante il quale deve essere restituito il capitale in rate annuali di pari importo. La disposizione fa riferimento al fatto che i contributi di bonifica siano stati sospesi ai sensi dell'art. 62 del decreto-legge Cura-Italia e che i mutui non possono essere utilizzati per assunzioni di personale, anche in caso di carenza di organico (**art. 225**, commi 1-6). In attuazione della predetta disposizione, è stato adottato il [decreto ministeriale 10 aprile 2021](#), recante "Termini e modalità di presentazione delle domande per l'erogazione dei mutui con interessi a carico del bilancio dello Stato in favore dei consorzi di bonifica che, a seguito della sospensione dei pagamenti dei contributi di bonifica nonché per effetto della difficoltà di riscossione del contributo dovuto dalle aziende agricole per il servizio di irrigazione, si sono trovati in carenza di liquidità".

E' stata inoltre introdotta una disciplina per l'**utilizzo di risorse finanziarie** da parte dei **consorzi di bonifica** e degli **enti irrigui**. Viene consentito, in particolare, l'**utilizzo delle economie** realizzate su **interventi infrastrutturali irrigui** approvati e finanziati prima dell'anno 2010 con fondi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (art. 225, commi 6-bis-6-quater).

Vengono, poi, **destinati 250 milioni** di euro per la distribuzione di **derrate alimentari** agli **indigenti**. Nello specifico, l'**art. 226**, al comma 1 – così come risultante da un [avviso di rettifica](#) del testo del provvedimento in esame, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 maggio 2020 – prevede che, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla [legge 16 aprile 1987, n. 183](#) venga destinato **l'importo di 250 milioni di euro** ad integrazione delle iniziative di distribuzione delle **derrate alimentari** per l'emergenza derivante dalla diffusione del virus Covid-19, e con le **procedure** previste dal **Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti**, cui concorre il **Fondo di aiuti europei agli indigenti** (FEAD) 2014/2020. Il comma 2 del medesimo art. 226 prevede che alle erogazioni delle risorse di cui sopra provveda l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

Ulteriori disposizioni **d'interesse per il comparto** agricolo sono, poi, contenute negli interventi generali a sostegno dei lavoratori e delle imprese, quali:

- l'elargizione del **contributo a fondo perduto**, previsto anche per i percettori di **reddito agrario**. In particolare, si riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e il cui ammontare di fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. La misura del contributo è ottenuta applicando percentuali variabili in relazione al fatturato. Il contributo spetta in ogni caso per un valore minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche (art. 25);
- il **rafforzamento patrimoniale delle imprese** di medie dimensioni tramite **misure di sostegno** (art. 26);
- il rafforzamento del sistema delle **start-up innovative** (art. 38);

- il regime quadro della disciplina degli **aiuti** (artt. 53-65);
- i trattamenti di **integrazione salariale in deroga** (artt. 70 e 70-bis);
- la **promozione del lavoro agricolo**. In particolare, si introduce la possibilità per i **percettori di ammortizzatori sociali**, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di **NASPI e DIS-COLL**, nonché di **reddito di cittadinanza, di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine** non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei predetti benefici previsti e nel limite di 2000 euro per il 2020 (art. 94);
- l'emersione del rapporto di **lavoro agricolo irregolare**. In particolare si introducono due forme di **regolarizzazione** dei lavoratori, italiani e stranieri, impiegati in **agricoltura**, nella **cura della persona** e nel **lavoro domestico**. Con la prima (art. 103, comma 1) i **datori di lavoro** possono presentare **domanda per assumere** cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale o per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare preesistente con lavoratori italiani o stranieri sottoposti a rilievi foto-dattiloscopici prima dell'8 marzo 2020, o soggiornanti in Italia prima di tale data in base alle attestazioni ivi previste, ai fini della regolarizzazione del rapporto di lavoro. La seconda (art. 103, comma 2) consiste nella concessione di un **permesso di soggiorno temporaneo** di 6 mesi, valido solo nel territorio nazionale, agli **stranieri** con permesso di soggiorno scaduto alla data del 31 ottobre 2019 che ne facciano richiesta e che risultino presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020 e che abbiano svolto attività di lavoro nei settori ammessi, prima del 31 ottobre 2019 e sulla base di documentazione la cui veridicità è riscontrata dall'Inps. Il permesso temporaneo è **convertito in permesso di soggiorno** per lavoro se il lavoratore viene assunto. In entrambi i casi gli stranieri devono risultare **presenti nel territorio nazionale** ininterrottamente **dall'8 marzo 2020**. Ai sensi del comma 7 del medesimo art. 103 è previsto - tra l'altro - il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, determinato con decreto ministeriale. E' stato quindi emanato il [decreto 7 luglio 2020](#);
- i contributi a favore dei **lavoratori frontalieri**. In particolare, si autorizza la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2020, in favore dei lavoratori frontalieri residenti in Italia, che svolgono la propria attività nei Paesi confinanti o limitrofi ai confini nazionali ovvero operanti nei Paesi confinanti o limitrofi extra-UE (art. 103-bis);
- la **soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa** (art. 123);
- la rivalutazione dei beni delle cooperative agricole. In particolare, si consente alle **cooperative agricole** a mutualità prevalente e ai loro consorzi di **rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni** risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018, nel rispetto di **specifiche condizioni**, fino alla **concorrenza delle perdite dei periodi precedenti**, senza versare imposte sostitutive (art. 136-bis);
- la **proroga** della rideterminazione del **costo di acquisto dei terreni**. In particolare, si **proroga la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni** (sia agricoli sia edificabili) posseduti alla data del 1° luglio 2020, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'**imposta sostitutiva** il cui versamento può essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo. Il termine per il **versamento della prima rata**, nonché quello per la **redazione e il giuramento della perizia**, sono **stati posticipati** dal 30 settembre 2020 al **15 novembre 2020** (art. 137);
- il **tax credit vacanze**, a favore anche degli **agriturismi**. Nello specifico, si concede un credito, relativo al **periodo d'imposta 2020** ed utilizzabile **dal 1° luglio al 31 dicembre 2020**, per i pagamenti di **servizi turistici usufruiti sul territorio nazionale**. Il beneficio è destinato a nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro. L'ammontare massimo del credito, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è pari a 500 euro per nucleo familiare (300 euro per i nuclei di due persone, 150 euro per i nuclei di una sola persona) (art. 176);
- l'esenzione IMU per il settore turistico, che comprende gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismo. In particolare, si prevede **l'abolizione della prima rata dell'IMU**, quota-Stato e quota-Comune, **per l'anno 2020** in favore dei **possessori di immobili** adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali o stabilimenti termali, così come per gli immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire gli immobili di **agriturismi**, villaggi turistici, ostelli della gioventù e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche **gestori delle attività**. Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, l'agevolazione è stata estesa agli immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive, nell'ambito di eventi fieristici o

manifestazioni (art. 177).

Il decreto-legge semplificazioni (D.L. n.76/2020)

Il [decreto-legge n.76/2020](#), convertito in legge, con modificazioni, dalla [legge n. 120 del 2020](#), ha previsto talune misure a favore del comparto agricolo.

In particolare, l'**articolo 43** contiene talune disposizioni volte a **semplificare** alcuni **procedimenti amministrativi**.

Ai commi 1 e 2, prevede, infatti, che il Sistema informativo agricolo nazionale (**SIAN**) sia aggiornato in modo da poter identificare le **parcelle agricole** e i **fascicoli aziendali** attraverso **applicazioni grafiche e geo-spaziali**. Le modalità di attuazione della predetta disposizione sono state definite dal [decreto ministeriale 1° marzo 2021](#).

Al comma 3 apporta talune modifiche alla normativa in materia di **controlli coordinati** nei confronti delle imprese agricole, includendo nel sistema anche le **imprese alimentari e mangimistiche** e modificando l'ambito oggettivo dell'istituto della **diffida** ad adempiere.

Al comma 4 interviene sul **testo unico del vino**, apportando talune modifiche in ordine alle comunicazioni da rendere e alle ipotesi di **declassamento e imbottigliamento** del vino a denominazione garantita.

Al comma 4-*bis* dispone che, in caso di coltivazione con metodo biologico delle **culture arboree su terreni di origine vulcanica**, il superamento dei limiti di acido fosforoso riscontrato dall'organismo di controllo e attribuibile alla contaminazione da suolo non dà luogo ad irrogazione del provvedimento di soppressione delle indicazioni biologiche.

Al comma 5 dispone in materia di sanzioni in caso di sospensione o esclusione dal metodo di produzione biologica, inserendo una **deroga** all'applicabilità delle stesse.

Al comma 6 interviene in ordine al numero di **laboratori** di cui può avvalersi l'ICQRF per l'espletamento delle **analisi a campione sui prodotti**.

Al comma 7 viene introdotta la **comunicazione individuale**, al posto dell'attuale espletata attraverso pubblicazione sul sito dell'INPS, in caso di **riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative** intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale.

Nel corso dell'esame presso il Senato sono stati inoltre aggiunti i seguenti commi:

- i commi 7-*bis* e 7-*ter* in base ai quali è data la facoltà di evidenziare il **luogo di produzione** per i prodotti agricoli e alimentari somministrati nell'ambito dell'**attività agrituristica** e di somministrazione commerciale di cibi e bevande;

- il comma 7-*quater*, in base al quale è consentito derogare alle indicazioni sull'impiego dei fitofarmaci che devono essere riportate in etichetta per le produzioni che aderiscono al "Sistema di qualità nazionale di produzione integrata" o altri sistemi di certificazione volontari conformi agli *standard* internazionali di sostenibilità. È fatto, comunque, divieto di deroga ai requisiti previsti dall'art. 31, par. 3, del [regolamento \(CE\) n.1107/2009](#).

L'**articolo 43-bis** prevede che il **Ministero della salute** renda disponibili, ogni sei mesi, tramite pubblicazione sul proprio sito *internet*, in una distinta partizione della sezione "Amministrazione trasparente", tutti i **dati** aggiornati, raccolti e comunque detenuti, relativi **ad alimenti**, mangimi e animali vivi destinati al consumo umano, **provenienti dai Paesi dell'Unione europea ovvero da Paesi terzi**.

L'**articolo 43-ter** novella la disciplina della **coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino**.

In particolare, in materia di determinazione del periodo vendemmiale e delle fermentazioni, ha anticipato dal **1° agosto** al **15 luglio** di ogni anno la **data d'inizio** del periodo entro il quale è consentito raccogliere le uve ed effettuare le fermentazioni e le rifermentazioni dei prodotti vitivinicoli. Il termine di detto periodo rimane fissato al 31 dicembre di ogni anno.

Relativamente alle specificazioni, menzioni, vitigni e annata di produzione, elimina il **divieto** attualmente previsto in base al quale la menzione «**superiore**» non può essere abbinata alla menzione «**riserva**», fatte salve le denominazioni preesistenti. Resta invece in vigore la disposizione che preclude l'abbinamento della menzione "superiore" alla menzione "novello".

Per quanto riguarda i requisiti di base per il riconoscimento delle DO e delle IG, **elimina** la possibilità di concessione del **riconoscimento** della DOP anche a **zone** espressamente delimitate o **tipologie** di una

DOC.

Innalza il requisito della rivendicazione nell'ultimo biennio dall'attuale **51 per cento** al **66** per cento, inteso come **media**, dei soggetti che conducono **vigneti** dichiarati allo schedario viticolo, che rappresentino almeno il **66** per cento (in luogo del **51 per cento** attualmente previsto) della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa denominazione. Introduce, quindi, l'ulteriore requisito - non previsto a legislazione vigente - in base al quale tali vigneti devono essere stati negli **ultimi cinque anni certificati e imbottigliati** dal **51** per cento degli operatori autorizzati, che rappresentino almeno il **66** per cento della produzione certificata di quella DOC. Espunge, poi, la disposizione che prevede che, nel caso di passaggio di tutta una denominazione da DOC a DOCG, anche le sue zone caratteristiche o tipologie sono riconosciute come DOCG, indipendentemente dalla data del loro riconoscimento.

In relazione ai Consorzi di tutela, prevede che sia una facoltà e non un obbligo l'attribuzione agli **agenti vigilatori** incaricati dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, della qualifica di **agente di pubblica sicurezza**; eliminando, al contempo, l'attuale previsione che autorizza il consorzio ad accedere al **SIAN** per acquisire le **informazioni** necessarie per le attività relative alle denominazioni di competenza. È abrogata la vigente disciplina riguardante le indicazioni obbligatorie da apporre sui sistemi di chiusura dei contenitori.

Per quanto attiene ai controlli e alla vigilanza sui vini a DO o IG, l'obbligo di **accreditamento** è esteso a **tutti gli organismi di controllo**, a differenza di oggi dove è previsto solo per quelli **privati**. Gli **organismi di controllo** aventi natura **pubblica** dovranno **adeguarsi** nel termine di **sei mesi** dalla data di entrata in vigore della disposizione stessa, mentre il termine attualmente previsto è fissato al **31 dicembre 2017**.

L'articolo **43-quater**, inoltre, modifica le condizioni previste a legislazione vigente per la concessione dei benefici a favore delle **aziende agricole condotte dai giovani** che subentrano nella gestione di altre aziende agricole al fine di facilitare il ricambio generazionale. Viene, al riguardo, estesa la possibilità di richiedere a tal fine oltre ai mutui agevolati a un tasso pari a zero anche un **contributo a fondo perduto**, allo stato previsto solo a favore delle aziende agricole giovanili ubicate nel Mezzogiorno. In attuazione di questo articolo, è stato adottato il [decreto ministeriale 20 aprile 2021](#), recante "*Misure in favore dell'autoimprenditorialità giovanile in agricoltura*".

Si segnala, infine, l'**articolo 63**, che ha previsto un *Programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, interventi infrastrutturali irrigui e bacini di raccolta delle acque*. In particolare, si prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, **elabori** entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto (avvenuta il 17 luglio 2020) un **programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano**, in coerenza con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile fissati dall'ONU per il 2030, del *Green new deal* europeo e della Strategia dell'Unione europea per la biodiversità per il 2030. Il programma straordinario è composto da due sezioni, la **sezione A** e la **sezione B**. La sezione A contiene un elenco ed una descrizione di interventi selvicolturali intensivi ed estensivi, di prevenzione selvicolturale degli incendi boschivi, di ripristino e restauro di superfici forestali degradate o frammentate, **di tutela dei boschi vetusti presenti**, da attuare da parte di imprese agricole e forestali, su iniziativa del MIPAAF e delle regioni e province autonome, sentiti gli Enti parco nazionali e regionali. La sezione B del programma è **destinata** al sostegno della realizzazione di piani forestali **d'indirizzo territoriale, per ambiti subregionali omogenei**, nell'ambito di quadri programmatici regionali almeno decennali, che consentano di individuare le vocazioni delle aree forestali e organizzare gli interventi migliorativi e manutentivi nel tempo.

Il decreto-legge 'Agosto' (D.L. n. 104/2020)

Il 14 agosto 2020 è stato pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale*, il [decreto-legge n. 104 del 2020](#), cosiddetto **decreto-legge Agosto**, composto inizialmente da 115 articoli, finalizzati al **sostegno e al rilancio dell'economia italiana nel periodo di emergenza da Covid-19**.

Il 6 ottobre 2020 il testo del decreto è stato approvato, con modificazioni, dal Senato, ed è quindi passato all'esame della Camera dei deputati, che lo ha approvato, definitivamente, il 12 ottobre 2020. È stata quindi promulgata la [legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126](#).

Entrando nel dettaglio di tale decreto, per quanto concerne **la materia agricola**, ed in particolare, **la filiera agroalimentare**, si segnala l'istituzione - presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - del

Fondo per la filiera della ristorazione, dotato originariamente di 600 milioni di euro per l'anno **2020** (l'art. 31-*decies* del [decreto-legge n. 137 del 2020](#) ha rideterminato le risorse del predetto fondo in **250 milioni** di euro per il 2020 e in **200 milioni** di euro per il 2021): ciò al fine di erogare un **contributo a fondo perduto** a favore degli operatori della ristorazione che abbiano subito una determinata perdita di fatturato. Le risorse finanziarie attribuite al Fondo sono a favore delle **imprese registrate con codice ATECO** prevalente 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 (mense) e 56.29.20 (*catering* continuativo su base contrattuale), già in attività alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, per aver sostenuto l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Durante l'esame del provvedimento presso il Senato sono state aggiunte, a tale elenco, le imprese registrate con codice ATECO prevalente 56.10.12 (attività di ristorazione connesse alle aziende agricole), 56.21.00 (*catering* per eventi, *banqueting*) e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00 (alberghi). Un **decreto** del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi d'intesa con la Conferenza Stato-regioni entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso (avvenuta il 15 agosto 2020), stabilisce i **criteri**, le **modalità** di erogazione e l'**ammontare del contributo** (art. 58, commi 1-11). E' stato quindi emanato il [decreto ministeriale 27 ottobre 2020](#), recante "Criteri e modalità di gestione del Fondo per la filiera della ristorazione istituito ai sensi dell'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126" (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 novembre 2020).

Durante l'esame del provvedimento presso il Senato è stata anche introdotta l'estensione, al **2021**, per **0,5 milioni** di euro, **dell'incremento dell'indennità per il personale dell'ICQRF** previsto, nella misura di complessivi 2 milioni di euro per il 2020, dall'art. 78, comma 3-*bis* del [decreto-legge n. 18 del 2020](#) (art. 58, commi 8-*bis* e 8-*ter*). Si è, inoltre, soppresso il limite di 57 unità di personale aggiuntivo che l'ICQRF può assumere in base alla legge di bilancio 2019, pur mantenendo inalterato il relativo limite massimo di spesa (art. 58, comma 8-*quater*).

Dal Senato sono stati, inoltre, introdotti i seguenti articoli aggiuntivi al testo iniziale:

- l'estensione ai marittimi che esercitano la **pesca** quale esclusiva e prevalente attività lavorativa e che siano associati in qualità di soci di cooperative di pesca l'applicazione del **trattamento previdenziale ed assistenziale** previsto per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne (art. 10-*bis*);
- l'istituzione, nello stato di previsione del MIPAAF, del **Fondo per la promozione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma** (poi diventato contributo a mente dell'art. 16-*ter* del [decreto-legge n. 137 del 2020](#)) con una dotazione finanziaria di **20 milioni di euro** per il 2020. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2 della [legge n. 77 del 2011](#), si definiscono **prodotti ortofrutticoli di quarta gamma** i prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che, dopo la raccolta, sono sottoposti a processi tecnologici di minima entità atti a valorizzarli seguendo le buone pratiche di lavorazione articolate nelle seguenti fasi: selezione, cernita, eventuale monda e taglio, lavaggio, asciugatura e confezionamento in buste o in vaschette sigillate, con eventuale utilizzo di atmosfera protettiva (art. 58-*bis*);
- disposizioni in materia di **apicoltura**. In particolare, le richiamate disposizioni modificano alcuni profili normativi relativi alla disciplina del settore apistico, e contemplano anche la vendita al dettaglio di prodotti agricoli su superfici "destinate alla produzione primaria" tra le ipotesi per le quali non è richiesta la comunicazione di inizio attività (art. 58-*ter*);
- l'estensione alle imprese appartenenti alle **filiere vitivinicole**, anche associate ai codici ATECO 11.02.10 (Produzione di vini da tavola e vini di qualità prodotti in regioni determinate) e 11.02.20 (Produzione di vino spumante e altri vini speciali) dell'**esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali** a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, previsto dall'art. 222, comma 2 del [decreto-legge n. 34 del 2020](#). Le risorse provenienti dalle economie residue derivanti dall'attuazione dell'intervento di riduzione volontaria della produzione di uve, previsto dall'art. 223 del medesimo [decreto-legge n. 34 del 2020](#), cui si aggiungono le ulteriori economie quantificate all'esito dell'istruttoria in corso, sono destinate, nei limiti previsti per il 2020, al finanziamento della predetta misura di esonero contributivo. Le ulteriori risorse rivenienti dalle economie residue per il 2020 sono destinate al finanziamento di misure di sostegno a vini a denominazione **di origine ed a indicazione geografica** (art. 58-*quater*). In attuazione del predetto articolo, è stato adottato il [decreto ministeriale 10 dicembre 2020](#);
- disposizioni di interpretazione autentica volte a sostenere l'esercizio delle **attività imprenditoriali**

agricole che estendono alcune agevolazioni in materia di **imposta municipale propria** (IMU) (art. 78-bis);

- una novella all'art. 222-bis del [decreto-legge n. 34 del 2020](#) (convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 77 del 2020](#)) volto a consentire alle imprese agricole che hanno subito danni per le gelate avvenute nel periodo 24 marzo-3 aprile 2020 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate di richiedere, in deroga, l'intervento del **Fondo di solidarietà nazionale**, aumentato a tal fine di ulteriori **10 milioni di euro** per l'anno 2020 (art. 50, commi 1-bis e 1-ter).

Di interesse per il settore agricolo risultano anche:

- le disposizioni concernenti il trattamento di **cassa integrazione salariale operai agricoli a tempo indeterminato** (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 1, comma 8);
- l'estensione alle **imprese** del settore turistico, **agricole** e della **pesca** con domicilio fiscale nel Comune di **Lampedusa** e **Linosa** delle agevolazioni introdotte, nel 2019, in favore delle imprese agricole ricadenti nei comuni interessati dai terremoti occorsi il 24 agosto 2016, il 26 e 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017. Per tali finalità, e' autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 (art. 42-bis, commi 2-4);
- l'assegnazione all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (**ISMEA**) di una somma pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, a 165 milioni di euro per il 2024 e a 100 milioni di euro per il 2025, per le attività di garanzia sul **credito** destinate alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca (art. 64, comma 1, secondo periodo);
- le disposizioni in materia di **rivalutazione dei beni delle cooperative agricole**. Tali norme sostituiscono integralmente il comma 3 dell'articolo 136-bis del [decreto-legge n. 34 del 2020](#), il quale subordinava l'efficacia delle misure ivi contenute per la rivalutazione agevolata dei beni delle cooperative agricole all'assenso della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del [Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#). Al fine di anticipare l'effettività di tali disposizioni, il nuovo comma 3 dispone che le stesse si applichino nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" della Commissione europea e, pertanto, non necessitano di specifica autorizzazione (art. 106).

Per un approfondimento sull'intero provvedimento, si rinvia ai seguenti *dossier* dei Servizi Studi di Camera e Senato, relativi, rispettivamente, agli articoli [1-57-quater](#) e [58-115](#).

Le misure di interesse agricolo nel decreto-legge "Ristori" (D.L. n. 137 del 2020)

Successivamente, è stato emanato il [decreto-legge n. 137 del 2020](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 176 del 2020](#) (cosiddetto **Ristori**) che, nel corso della sua conversione in legge, ha recepito il contenuto dei successivi [decreti-legge n. 149](#) (Ristori-bis), [n. 154](#) (Ristori-ter) e [n. 157](#) (Ristori-quater) del 2020, il quale presenta le seguenti **disposizioni di interesse per il settore agricolo** e della **pesca**:

- un **contributo a fondo perduto** da destinare agli **operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive derivanti dall'emergenza da COVID-19**. Nel dettaglio, tale **contributo** è a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, abbiano la partita IVA attiva e, ai sensi della normativa in materia di IVA, dichiarino di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al provvedimento in esame (si tratta, in sostanza, dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, del benessere fisico, della cultura e dell'organizzazione di fiere e altri eventi). Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020. Il **contributo** spetta a condizione che l'ammontare del **fatturato** e dei **corrispettivi** del mese di **aprile 2020** sia **inferiore** ai **due terzi** dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di **aprile 2019**. Il contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di fatturato indicati in precedenza, ai soggetti che dichiarino di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'**Allegato 1** del provvedimento in esame che abbiano **attivato la partita IVA** a partire dal **1° gennaio 2019**. Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto introdotto dall'articolo 25 del "Decreto Rilancio" ([decreto-legge n. 34 del 2020](#)) e che non abbiano restituito il predetto contributo

indebitamente percepito, il nuovo contributo è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante **accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale** sul quale è stato erogato il precedente contributo (per un approfondimento sul suddetto art. 25, si rinvia all'apposita [scheda del dossier sul decreto-legge n. 34 del 2020](#) dei Servizi studi di Camera e Senato). Per i soggetti che **non hanno presentato istanza** di concessione del contributo a fondo perduto previsto dal "Decreto Rilancio", il contributo oggetto dell'articolo in esame è riconosciuto previa presentazione di apposita **istanza** esclusivamente mediante la **procedura telematica** e il **modello** approvati con [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020](#); il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti **cessata** alla data di presentazione dell'istanza. L'ammontare del contributo è determinato: a) **per i soggetti che hanno già beneficiato** del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio, come quota del **contributo già erogato**; b) per i soggetti che **non hanno presentato istanza** di concessione di tale contributo come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dalla disciplina contenuta nel medesimo Decreto Rilancio. In ogni caso, l'importo del contributo i cui all'articolo in commento non può essere **superiore** a euro **150.000**. Il contributo è aumentato di un ulteriore 50 per cento rispetto alla quota indicata nell'Allegato 1 per i settori economici individuati dai seguenti codici ATECO: 561030 - gelaterie e pasticcerie; 561041 - gelaterie e pasticcerie ambulanti; 563000 - bar e altri esercizi simili senza cucina; 551000 - alberghi. Si sono, inoltre, introdotte disposizioni volte a riconoscere, nel 2021, il contributo agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, nel limite di spesa di 280 milioni di euro (**art. 1**);

- il riconoscimento di un **contributo a fondo perduto** a favore dei soggetti che: a) alla data del 25 ottobre 2020 abbiano la partita IVA attiva; b) dichiarino, ai sensi dell'art. 35 del [DPR n. 633/1972](#) (*Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto*), di svolgere come **attività prevalente** una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'**Allegato 2** del provvedimento in esame; c) abbiano il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale cosiddette "rosse", caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020 (**art. 1-bis**);
- il riconoscimento di **misure di sostegno** ai familiari del **personale imbarcato posto sotto sequestro**. E' previsto, in particolare, che le risorse del **Fondo di assistenza per le famiglie dei pescatori** (di cui all'[art. 5, comma 1-bis, del decreto-legge n. 2 del 2006](#)) siano destinate, nell'anno **2021**, anche alla corresponsione di misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e di contributi alle imprese di pesca, **nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere** anche non regolari (anche con riferimento agli eventi verificatisi nel 2020). A tale scopo, il Fondo è **incrementato di 0,5 milioni di euro per il 2021** (**art. 7-bis**);
- la previsione **dell'esonero** - in favore delle aziende appartenenti alle **filieri agricole, della pesca e dell'acquacoltura**, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni - **dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali**, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro **per la mensilità relativa a novembre 2020** (**articolo 16**);
- la previsione **in favore dei medesimi soggetti** di cui sopra **dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali**, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa al mese di **dicembre 2020**, che svolgano attività identificate dai codici ATECO di cui all'**Allegato 3** dello stesso decreto (**art. 16-bis**);
- la modifica dell'art. 58-*bis* del [decreto-legge n. 104 del 2020](#), prevedendosi un **contributo** per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata di **prodotti ortofrutticoli di quarta gamma**, verificatasi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente in favore delle **organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni**. A tale scopo, è previsto un contributo nel limite complessivo di spesa di **20 milioni di euro per il 2020** (**art. 16-ter**). In attuazione della predetta disposizione (precedentemente contenuta all'art. 22 del [decreto-legge n. 149 del 2020](#), poi confluita nel presente provvedimento), è stato emanato il [decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361598](#);
- la ridefinizione della dotazione del **Fondo per la filiera della ristorazione**, attraverso l'attribuzione di **risorse per 250 milioni di euro per il 2020 e 200 milioni di euro per il 2021** (a fronte di quelle previste in precedenza dall'art. 58 del [decreto-legge n. 104 del 2020](#), cosiddetto Agosto, pari a 600 milioni di euro per il 2020), nonché **l'individuazione**, mediante l'integrazione dell'elenco dei codici

ATECO, di **ulteriori attività** - come quelle di **alloggio connesse alle aziende agricole** e di **ittiturismo** - per le quali si può accedere alle risorse del predetto Fondo (**art. 31-decies**).

Per un approfondimento su tale provvedimento, si rimanda ai relativi *dossier* dei Servizi studi di Camera e Senato: [Vol. 1 - artt. 1-17-bis](#) e [Vol. II - artt. 18-35](#).

Ulteriori misure per la filiera della ristorazione (D.L. n. 172 del 2020)

In seguito, l'**art. 2** del [decreto-legge n.172 del 2020](#), cosiddetto Natale (convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 6 del 2021](#)) ha previsto un **contributo a fondo perduto** da destinare all'**attività dei servizi di ristorazione**.

Nello specifico, tale articolo introduce un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di **455 milioni** di euro per il 2020 e di **190 milioni** di euro per il 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (ossia al 19 dicembre 2020):

- abbiano la **partita IVA attiva**;
- ai sensi dell'articolo 35 del [DPR n. 633/1972](#) (*Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto*), dichiarino di svolgere come **attività prevalente** una di quelle riferite ai **codici ATECO** riportati nella **tabella** di cui all'allegato 1 del provvedimento in esame.

Tale allegato, di seguito riportato, si riferisce specificamente al settore delle **attività di ristorazione**.

CODICE ATECO (56 – ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE)
561011 – Ristorazione con somministrazione
561012 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561020 – Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030 – Gelaterie e pasticcerie
561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042 – Ristorazione ambulante
561050 – Ristorazione su treni e navi
562100 – Catering per eventi, <i>banqueting</i>
562910 – Mense
562920 – Catering continuativo su base contrattuale
563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina

La finalità enunciata è quella di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal medesimo decreto-legge n. 172 del 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia «Covid-19» (in particolare dall'art. 1, che ha introdotto misure per le festività natalizie 2020 e di inizio anno nuovo). Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a **partire dal 1° dicembre 2020 (comma 1)**. Essendo richiesta una partita attiva, questa non deve essere stata chiusa al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge.

In base al **comma 2** del medesimo art. 2 il contributo a fondo perduto spetta **esclusivamente** ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del [D.L. n. 34/2020](#) (L. n. 77/2020), che **non abbiano restituito** il predetto ristoro.

Al fine di rendere quanto più rapida possibile la corresponsione del contributo, la norma stabilisce che esso venga **accreditato direttamente sul conto corrente bancario** o postale dei soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dal citato articolo 25 del [decreto-legge n. 34 del 2020](#).

Il **comma 3** prevede che l'ammontare del contributo sia pari al contributo già erogato ai sensi del predetto articolo 25 mentre, secondo il **comma 4**, in ogni caso, **l'importo** del contributo **non può essere superiore a euro 150.000**.

Il **comma 5** rende applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al suddetto articolo 25, commi da 7 a 14.

Il **comma 6** subordina l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2 qui in esame al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final [«Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19»](#), e successive modifiche.

Il **comma 7** reca le relative disposizioni finanziarie.

Il decreto-legge "Proroga termini" (D.L. n. 183 del 2020)

Nel corso della pandemia, anche un provvedimento legislativo ricorrente ogni anno - come il cosiddetto **decreto-legge proroga termini** - è stato condizionato nei suoi contenuti dall'emergenza sanitaria in atto.

E' stato quindi adottato il [decreto-legge n. 183 del 2020](#) (convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 21 del 2021](#)).

Per quanto concerne il **settore agricolo**, si segnala l'**articolo 10**, il quale ha previsto le seguenti 6 disposizioni di proroga o sospensione di termini:

a) la prima proroga al **31 dicembre 2021** il termine per l'accreditamento degli **organismi di controllo** esistenti dei vini DOP e IGP aventi natura pubblica (comma 1);

b) la seconda proroga, al **31 dicembre 2021**, taluni **contratti a tempo determinato** dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia – **EIPLI** (commi 2 e 3);

c) la terza proroga al **31 dicembre 2021** l'esonero degli obblighi di presentazione della **documentazione antimafia** per ricevere i fondi comunitari con importi inferiori a 25 mila euro (comma 4);

d) la quarta proroga fino all'accertamento definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari e comunque sino al **31 marzo 2021** la sospensione delle procedure di recupero degli aiuti dell'Unione europea per le imprese del **settore bieticolo-saccarifero** derivanti dalla [decisione di esecuzione della Commissione n. 2015/103](#) (comma 5);

e) la quinta **sospende**, per gli agricoltori beneficiari dell'esonero contributivo per i mesi di **novembre e dicembre 2020**, derivante dagli articoli 16 e 16-bis del [decreto-legge n. 137 del 2020](#), il pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021, fino alla comunicazione, da parte dell'ente previdenziale, degli importi contributivi da versare e comunque non oltre il **16 febbraio 2021** (comma 6);

f) la sesta prevede che anche gli **attestati di funzionalità delle macchine agricole** e gli attestati per la **vendita e l'acquisto dei prodotti fitosanitari**, in scadenza **nel 2021** o in corso di rinnovo, siano **prorogati di dodici mesi** e comunque almeno fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Ciò avviene per mezzo di una novella all'art. 78, comma 4-*octies*, del [decreto-legge n. 18 del 2020](#) (convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 27 del 2020](#)) (comma 6-bis).

Il decreto-legge "Sostegni" (D.L. n. 41 del 2021)

In seguito, è stato pubblicato il [decreto legge 22 marzo 2021, n. 41](#) (cosiddetto **Sostegni**), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 maggio 2021, n. 69](#).

Per quanto concerne la **filiera agricola**, si segnala l'**articolo 1**, il quale riconosce un **contributo a fondo perduto** a favore dei soggetti **titolari di partita IVA** che svolgono attività d'**impresa**, arte o professione o producono **reddito agrario**, ad eccezione di alcuni soggetti (la cui **attività**, in particolare, **risulti cessata** alla data di entrata in vigore del decreto, o che abbiano **attivato** la partita IVA **dopo** l'entrata in vigore del decreto).

L'articolo **8, comma 8**, poi, prevede che il **trattamento di** Cassa Integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti di imprese agricole (**CISOA**), ai sensi dell'articolo 19, comma 3-bis, del [decreto-legge n. 18 del 2020](#) ([legge n. 27 del 2020](#)), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sia concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della [legge n. 457 del 1972](#), **per una durata massima di centoventi giorni**, nel periodo ricompreso tra il **1° aprile** e il **31 dicembre 2021**. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui alla presente disposizione è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto in esame.

L'**articolo 19**, inoltre, estende al mese di **gennaio 2021** l'**esonero** dal versamento dei **contributi previdenziali e assistenziali**, per la quota a carico dei datori di lavoro, per le aziende appartenenti alle **filieri agricole**, della pesca e dell'acquacoltura, già previsto dall'art. 16-bis, comma 1, del [decreto-legge n. 137 del 2020](#) per il mese di dicembre 2020, che svolgono le attività indicate dall'allegato 3 del medesimo decreto-legge n. 137 del 2020 (e già previsto, altresì, per il mese di novembre 2020, dall'art. 16 del medesimo decreto-legge).

L'**articolo 30-quinquies** – introdotto al Senato – riconosce un **contributo** ai concessionari di **aree demaniali marittime** per le attività di acquacoltura, pesca e ripopolamento, nonché per la realizzazione di manufatti destinati al **prodotto ittico**, nel limite di spesa di **1 milione** di euro per il 2021. Con **decreto** del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro **60 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione dell'articolo in commento.

L'**articolo 39**, comma 1, incrementa di **150 milioni** di euro, per il 2021, il "**Fondo** per lo sviluppo ed il sostegno delle **filiere agricole**, della **pesca** e dell'**acquacoltura**", istituito dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, commi 128 e 129 della [legge n. 178 del 2020](#)), portando le risorse complessive di tale fondo a **300 milioni** di euro per l'anno 2021.

L'**articolo 39**, commi 1-*bis* e 1-*ter* - introdotti dal Senato - contengono disposizioni inerenti:

- i **prodotti ortofrutticoli di quarta gamma**, disponendo che la disciplina attualmente vigente in materia di preparazione, confezionamento e distribuzione di prodotti ortofrutticoli di **quarta gamma** (ad eccezione della fasi del lavaggio e dell'asciugatura), sia applicabile anche ai **prodotti ortofrutticoli freschi** caratterizzati dall'assenza di **elementi inquinanti** o **nocivi** e rinviando ad un apposito **decreto** del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali l'individuazione dei parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo di tali prodotti (comma 1-*bis*);

- la proroga di termini in materia di **imballaggi**, prevedendo che i **prodotti privi dei requisiti di etichettatura** stabiliti dalle norme tecniche UNI applicabili e alla normativa europea e già posti in commercio o etichettati al **1° gennaio 2022**, possano essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte (comma 1-*ter*).

L'**articolo 39-bis**, introdotto dal Senato, prevede che, nelle zone montane, le misure di incentivazione per interventi di incremento dell'efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni, c.d. "Conto termico 2.0" (di cui al [decreto ministeriale 16 febbraio 2016](#)), si applichino, fino al **31 dicembre 2022**, anche alle imprese il cui titolare esercita le attività previste dall'[articolo 2135 del codice civile](#).

L'**articolo 39-ter**, inserito dal Senato, al comma 1 consente al MIPAAF, nell'ambito delle proprie competenze, e al fine di sviluppare le **conoscenze tecniche** indispensabili ad assicurare la **competitività** del settore **meccanico agrario**, di avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, per il 2021 e nel limite di spesa di cui al comma 3 (di 0,5 milioni di euro per il 2021) che costituisce tetto di spesa massima, dell'**assistenza tecnica dell'ENAMA** (Ente nazionale meccanizzazione agricola). Il comma 2 prevede, in particolare, che rientrano nell'attività di assistenza tecnica:

a) il coordinamento ed il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli e forestali condotte dai centri prova operanti in Italia;

b) lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al Piano di azione nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato col [decreto ministeriale 22 gennaio 2014](#), ai sensi dell'articolo 6 del [d.lgs. n. 150/2012](#) (*Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi*).

Le disposizioni di interesse agricolo nel decreto-legge "Sostegni-bis" (D.L. n. 73 del 2021)

Da ultimo, è stato pubblicato il [decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73](#), cosiddetto **Sostegni-bis**.

Per quanto concerne le disposizioni di **interesse agricolo**, si segnala quanto segue.

L'**articolo 1**, ai commi 1-4, riconosce e disciplina un "ulteriore" **contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA** attiva alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame), alle seguenti condizioni: a) presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto per i titolari di partita IVA introdotto dall'articolo 1 del decreto sostegni ([D.L. 41/2021](#) - L. 69/2021); b) non hanno indebitamente percepito o non hanno restituito tale contributo.

I commi da **5 a 15**, riconoscono un **contributo a fondo perduto, alternativo** a quello di cui ai commi da 1 a 3, **a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono** attività d'impresa, arte o professione o

producono reddito agrario, ad eccezione di alcuni soggetti (commi 5 e 6). I **commi 7 e 8** specificano le condizioni, in termini di **limiti di reddito agrario**, ricavi o compensi, per accedere al contributo. I commi 9 e 10 indicano le modalità di calcolo distinguendo tra i soggetti che hanno, ovvero non hanno, beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021. Il comma 11 stabilisce il limite del contributo spettante, mentre il comma 12 chiarisce che il contributo non concorre alla determinazione della base imponibile dell'imposta sui redditi, non rileva ai fini del rapporto relativo agli interessi passivi e altri oneri deducibili e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP. Il comma 13 disciplina le procedure da seguire per l'erogazione del contributo, mentre il comma 15 rimanda alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e da 13 a 17 con riferimento alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di monitoraggio e controllo.

I commi da **16 a 27** disciplinano un **contributo a fondo perduto** a favore dei **soggetti titolari di partita IVA** che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono **reddito agrario**, ad eccezione di alcuni soggetti (commi 16 e 17). Il comma 18 specifica talune condizioni, in termini di limiti di reddito agrario, ricavi o compensi, per accedere al contributo. Il comma 19 prevede che il contributo possa essere erogato a condizione che si verifichi un peggioramento del risultato economico di esercizio, nella misura che verrà definita con decreto ministeriale. I commi 20 e 21, rispettivamente, indicano le modalità di calcolo e il limite del contributo spettante (pari a 150.000 euro per tutti i soggetti beneficiari), mentre il comma 22 chiarisce che il contributo non concorre alla determinazione della base imponibile dell'imposta sui redditi, non rileva ai fini del rapporto relativo agli interessi passivi e altri oneri deducibili e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP. Il comma 23 disciplina le procedure da seguire per la richiesta del contributo, mentre il comma 24 chiarisce che l'istanza può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.

Il **comma 30** dispone che le eventuali risorse non utilizzate ai sensi dei commi 4 e 14 del presente articolo nonché le eventuali risorse non utilizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 12, del decreto-legge n. 41 del 2021, eccedenti l'importo di 3.150 milioni di cui al comma 25, sono destinate all'erogazione di un **contributo a fondo perduto** a favore dei soggetti titolari di **reddito agrario** nonché ai soggetti con ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro ma non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto.

L'art. **13, comma 6** assegna ad **ISMEA 80 milioni** di euro per l'anno **2021**. Le risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale intestato all'Istituto, di cui all'articolo 13, comma 11, del [D.L. n. 23/2020](#).

Il **comma 7** del medesimo articolo interviene sulle **garanzie** che **ISMEA** è autorizzata a concedere a favore delle **imprese agricole**, ai sensi dell'articolo 13, comma 2 del [D.L. n. 193/2016](#) (L. n. 225/2016), rimuovendo il limite di 15.000 euro e mantenendo il richiamo ai limiti previsti dai Regolamenti europei sugli aiuti di Stato di importanza minore.

L'**articolo 68** reca una serie di misure in materia agricola e della pesca:

- innalza al **9,5 per cento**, limitatamente al 2021, la misura delle percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di **animali vivi** della specie **bovina** e **suina** (commi 1 e 2);
- estende ai settori dell'**agricoltura**, della **pesca** e della **silvicoltura** la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo centrale di garanzia delle PMI con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti per operazioni di investimento immobiliare a determinate condizioni (comma 3);
- istituisce nello stato di previsione del MIPAAF il **Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero**, con una dotazione di **25 milioni** di euro per il 2021 (commi 4-8);
- estende alle donne – a prescindere dall'età - l'applicabilità delle misure agevolative per lo sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale (concessione di mutui agevolati e di un contributo a fondo perduto) (comma 9);
- prevede che gli addetti allo svolgimento dell'attività **agrituristica** siano considerati **lavoratori agricoli** anche ai fini della valutazione del rapporto di **connessione** tra attività **agricola** ed attività **agrituristica** (commi 10-12);
- interviene sul sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (commi 13 e 14);
- modifica la disciplina relativa al **Fondo agrumicolo**, per consentire che le risorse del fondo possano essere erogate a condizioni diverse da quelle previste dalla normativa europea *de minimis*, qualora destinate ad interventi finalizzati alla ricostituzione del **potenziale produttivo compromesso** a seguito di **emergenze fitosanitarie**, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato riguardante gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali alle aziende agricole il cui potenziale produttivo è stato danneggiato

da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati (comma 15).

L'**articolo 69**, commi da **1 a 5**, riconosce, nel limite di spesa di **448 milioni** di euro per il 2021, un'**indennità una tantum pari a 800 euro in favore degli operai agricoli** a tempo determinato, i quali, nel 2020, abbiano svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo e che non siano titolari di pensione o di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

L'**articolo 69**, commi **6 e 7**, riconosce un'**indennità una tantum di 950 euro ai pescatori autonomi**, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca.

L'**articolo 70** riconosce alle aziende appartenenti alle filiere agricole appartenenti ai settori **agrituristico e vitivinicolo** nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a **febbraio 2021**.

L'**articolo 71** prevede la possibilità per le **imprese agricole** che abbiano subito danni per le eccezionali **gelate e brinate** verificatesi ad **aprile 2021** di accedere agli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori, che viene rifinanziato - a tal fine - di **105 milioni** di euro per il 2021.

Il decreto-legge di Governance del PNRR e semplificazioni (D.L. n. 77 del 2021)

In materia agricola, da ultimo, il [decreto-legge n. 77 del 2021](#), recante Governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, cosiddetto "*Semplificazioni e transizione ecologica*", ha introdotto un'ulteriore **eccezione** al generale **divieto**, per gli **impianti solari fotovoltaici con moduli** collocati **a terra in aree agricole, di accedere agli incentivi statali**. Si prevede, infatti, che il **divieto di accesso agli incentivi statali** di cui al [decreto legislativo n. 28 del 2011](#) - previsto dal comma 1 dell'articolo 65 del [decreto-legge n. 1/2012](#), cui viene aggiunto il comma 1-ter - **non si applichi agli impianti agrovoltai che adottino soluzioni integrative con montaggio verticale dei moduli**, in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola, da realizzarsi contestualmente a sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture (art. 31, comma 5).

Il medesimo provvedimento ha previsto che le **attività di manutenzione straordinaria** e ripristino delle opere di **sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari** ad alto **rischio idrogeologico** e di frana, siano **esenti dall'autorizzazione idraulica** e dall'autorizzazione per il vincolo idrogeologico. Si prevede, inoltre, che nei **boschi** e nelle **foreste non sia richiesta l'autorizzazione paesaggistica** per gli interventi di manutenzione e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana, che non alterino lo stato dei luoghi e siano condotti secondo i criteri e le metodologie dell'ingegneria naturalistica. Si dispone, infine, che sono soggetti al procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata, anche se interessano aree vincolate ai sensi dell'articolo 136 del [decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42](#), e nel rispetto di quanto previsto dal Piano forestale di indirizzo territoriale e dai Piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, ove adottati, i seguenti interventi ed opere di lieve entità: a) interventi selvicolturali di prevenzione dei rischi secondo un piano di tagli dettagliato; b) ricostituzione e restauro di aree forestali degradate o colpite da eventi climatici estremi attraverso interventi di riforestazione e sistemazione idraulica; c) interventi di miglioramento delle caratteristiche di resistenza e resilienza ai cambiamenti climatici dei boschi (art. 39).